SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 febbraio 2004, n. **60.**

Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della *Interamerican Investment Corporation*, nonché alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e dell'*Asem trust fund*.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della *Interamerican Investment Corporation* (IIC), della quale l'Italia fa parte ai sensi della legge 29 aprile 1988, n. 165.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 15.360.000 dollari USA per il periodo 2000-2007.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 7.680.000 euro per l'anno 2003 e in 1.980.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attua-

zione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

Art. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo con un contributo di 110.221.542 euro per il periodo 2001-2004.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati ai sensi del predetto comma.

Art. 4.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) con un contributo di 28.806.000 euro per il periodo 2001-2003.

2. È altresì autorizzata la corresponsione all'IFAD, per il periodo 2001-2003, della somma di 3.720.000 euro, da destinare alla *Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Debt Initiative.*

Art. 5.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse dell'*Asem trust fund* (ATF-2) con un contributo di 2.000.000 di euro per il 2003.

Art. 6.

1. Per l'attuazione dell'articolo 3 è autorizzata la spesa di 82.666.157 euro per l'anno 2003 e di 27.555.385 euro per l'anno 2004.

2. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di 28.806.000 euro per l'anno 2003.

3. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa di 3.720.000 euro per l'anno 2003.

4. Per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2003.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, complessivamente pari a 117.192.157 euro per l'anno 2003 e a 27.555.385 euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3519):

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) il 3 gennaio 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni I, V e XIII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 3 e 16 aprile 2003; 3 e 4 giugno 2003.

Esaminato in aula il 7 luglio 2003 ed approvato l'8 luglio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2391):

Assegnato alla commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, il 16 luglio 2003, con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 9ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 27 gennaio 2004 e approvato il 17 febbraio 2004.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge 29 aprile 1988, n. 165, reca: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Interamerican Investment Corporation, adottato a Washington il 19 novembre 1984».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 7, secondo comma, n. 2) e dell'art. 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). — (Omissis).*

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) *(omissis)*;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

(Omissis)».

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi). — 1.-6. (Omissis).*

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

04G0075

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 febbraio 2004.

Soppressione dell'archivio notarile Mandamentale di Agnone.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 2 ottobre 1891, n. 606, con il quale venne istituito l'Archivio notarile Mandamentale di Agnone;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione con la quale la giunta del comune di Agnone, rappresentante la maggioranza della popolazione interessata, ha proposto la soppressione del locale Archivio notarile Mandamentale, in considerazione della inutilità del mantenimento di un ufficio che risulta inattivo da oltre un decennio;

Ritenuta la necessità di aderire alla predetta richiesta di soppressione;

Decreta:

L'Archivio notarile Mandamentale di Agnone è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'Archivio notarile distrettuale di Campobasso.

Roma, 10 febbraio 2004

Il Ministro: CASTELLI

04A02148

DECRETO 23 febbraio 2004.

Riconoscimento al sig. Naqellari Aleksander di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Naqellari Aleksander, nato a Kusove (Albania) il 17 settembre 1955, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese kimist teknolog conseguito nel - maggio 1979, presso l'Università di Tirana ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di chimico;

Considerato che il richiedente ha documentato esperienza professionale nel settore fino all'anno 1991;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 25 novembre 2003 e del 27 gennaio 2004;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico, sezione A dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 29 maggio 2001 dalla questura di Perugia a tempo indeterminato;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Naqellari Aleksander, nato a Kusove (Albania) il 17 settembre 1955, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulla seguente materia:

1) chimica industriale applicata;

2) chimica dell'ambiente.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto: consiste nella redazione di elaborati tecnici concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato. con successo, quello scritto.

04A02137

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2003.

Seconda operazione di cessione dei crediti vantati dall'I.N.P.D.A.P. nei confronti di enti pubblici.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successivamente modificato (l'«art. 15»), che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi, nonché di altri crediti e proventi di natura non tributaria dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 15, ai sensi del quale le caratteristiche di tali operazioni di cartolarizzazione sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione ha ad oggetto crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro vigilante;

Visti l'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, che ha istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.);

Visto il primo comma, lettera *a)*, dell'art. 68 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come successivamente modificato, in forza del quale tra le varie forme d'impiego consentite per i fondi patrimoniali degli istituti di previdenza sono compresi i prestiti ad amministrazioni statali, enti pubblici, regioni, comuni, province, comunità montane, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario, consorzi tra enti locali o altri enti pubblici, aziende speciali e società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi;

Visto il decreto emanato il 18 aprile 2003 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato dato avvio alla cessione e cartolarizzazione di crediti dell'I.N.P.D.A.P. ai sensi dell'art. 15;

Considerato che la società di cartolarizzazione prevista dall'art. 15 è stata costituita in occasione della realizzazione di una operazione di cartolarizzazione di crediti e proventi dello Stato realizzata ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso in data 27 novembre 2001 con la denominazione di «Società per la cartolarizzazione dei crediti e dei proventi pubblici a r.l. - S.C.C.P.P. a r.l.» e che tale società ha mutato la propria denominazione sociale in Società di cartolarizzazione italiana crediti a responsabilità limitata» o «S.C.I.C. a r.l.» («SCIC»);

Considerato che in ottemperanza a quanto previsto dal decreto emanato il 21 novembre 2003 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'I.N.P.D.A.P. ha ceduto alla SCIC, in massa e senza garanzia di solvenza i crediti ivi individuati;

Considerata la necessità, al fine di procedere alla cessione e cartolarizzazione di ulteriori crediti dell'I.N.P.D.A.P. ai sensi del medesimo decreto del 18 aprile 2003, di individuare tali crediti e disporne la cessione alla SCIC;

Considerata infine l'esigenza di individuare, ai sensi del comma 2 dell'art. 15, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione e dei titoli che la SCIC emetterà nell'ambito di tale operazione;

Considerato il comma 13 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, l'I.N.P.D.A.P. cede alla SCIC, in massa e senza garanzia di solvenza, tutti i crediti per capitale, interessi ed accessori a fronte di mutui concessi dall'I.N.P.D.A.P. o in relazione ai quali, in forza del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l'I.N.P.D.A.P. ha assunto la titolarità, i cui beneficiari sono individuati al primo comma, lettera *a)*, dell'art. 68 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come successivamente modificato, con esclusione delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non territoriali, dei consorzi, delle aziende speciali, delle società per azioni o a responsabilità limitata, per somme (i) dovute in relazione a mutui il cui piano di ammortamento è, a tale data, ancora in essere, con esclusione della rata in scadenza a dicembre 2003; (ii) dovute a seguito di richieste di estinzione anticipata del relativo mutuo efficaci al 31 dicembre 2003, con esclusione della rata in scadenza a tale data e (iii) dovute in relazione a mutui il cui piano di ammortamento è, al 31 dicembre 2003, scaduto e incassate successivamente al 31 dicembre 2003 sempreché i relativi mutuatari siano titolari anche dei mutui di cui ai punti (i) e/o (ii) che precedono, con esclusione dei crediti derivanti da contributi statali, regionali e/o provinciali concessi a fronte dei summenzionati mutui (i «crediti»).

Ai sensi del comma 4 dell'art. 15, i crediti, nonché ogni altro diritto acquisito dalla SCIC nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. o di terzi nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SCIC e da quelli relativi alle altre operazioni di cartolarizzazione realizzate dalla SCIC.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo, l'I.N.P.D.A.P. sottoscrive con la SCIC apposito contratto di cessione dei crediti e redige e consegna alla SCIC, entro e non oltre la data di sottoscrizione di tale contratto, un apposito elenco dei crediti e provvede a confermare o aggiornare i dati contenuti in tale elenco entro e non oltre il 15 febbraio 2004. L'I.N.P.D.A.P. garantisce alla SCIC l'importo nominale minimo complessivo di cessione al 31 dicembre 2003 dei crediti derivanti dai mutui di cui ai punti (i) e (ii) del comma 1 del presente articolo, pari a euro 556.003.475.

2. Il contratto di cessione dei crediti disciplina, tra l'altro, i meccanismi di aggiustamento da applicarsi nel caso in cui si verifichino eccedenze o, anche a seguito di inesistenze dei crediti, carenze nell'importo dei crediti risultante dall'elenco (maggiorato dell'importo degli ulteriori crediti eventualmente rinvenuti dall'I.N.P.D.A.P. ma non inseriti nell'elenco e/o degli importi incassati dall'I.N.P.D.A.P. in relazione ai mutui di cui al punto (iii) del comma 1 del presente articolo) rispetto all'importo minimo garantito. Qualora, anche a seguito dell'applicazione di tale meccanismo di aggiustamento, dovessero permanere carenze per un importo nominale complessivo superiore ad euro 6.000.000, l'I.N.P.D.A.P. dovrà corrispondere alla SCIC in contanti, con le modalità meglio specificate nel contratto di cessione, l'importo di tali carenze, maggiorato di un interesse pari al tasso di interesse medio dei titoli di cui all'art. 6 del presente decreto (incrementato di un margine da determinarsi nel contratto di cessione dei crediti) calcolato in riferimento al periodo compreso dalla data di emissione di tali titoli fino alla data di pagamento di tale importo.

Art. 2.

1. L'I.N.P.D.A.P. riceve dalla SCIC, quale corrispettivo per la cessione dei crediti, un ammontare pari alla somma dei seguenti importi:

a) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo art. 6, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile di importo non inferiore ad euro 514.000.000 che la SCIC finanzia utilizzando a tal fine il ricavo dell'emissione, al netto delle commissioni, delle spese e degli altri oneri iniziali a carico della stessa nei limiti di un importo massimo complessivo pari ad euro 310.000, nonché al netto di un importo di euro 75.000 trattenuto dalla SCIC quale fondo di liquidità per fare fronte alle spese che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'operazione di cartolarizzazione;

b) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi a condizione che i titoli di cui al successivo art. 6, unitamente ai relativi accessori, siano stati completamente rimborsati:

i) in denaro, se e nella misura in cui il ricavo effettivo per la SCIC derivante dalla riscossione dei crediti, nonché dalle altre operazioni accessorie poste in essere per l'operazione di cartolarizzazione, ecceda l'ammontare risultante dalla somma tra il prezzo di acquisto iniziale di cui alla lettera *a)* che precede, gli oneri sostenuti per interessi, per altri oneri accessori e per costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. All'importo così calcolato si aggiungerà ogni altra somma che la SCIC avrà ricevuto dall'I.N.P.D.A.P. o da terzi ai sensi del contratto di cessione dei crediti o di altri contratti relativi all'operazione di cartolarizzazione e che non sia stata utilizzata per il rimborso dei titoli di cui al successivo art. 6, per il pagamento dei relativi interessi e oneri accessori, o per sostenere i costi connessi all'operazione di cartolarizzazione; ovvero, a scelta e su richiesta dall'I.N.P.D.A.P.;

ii) mediante retrocessione dalla SCIC all'I.N.P.D.A.P. dei crediti non ancora riscossi nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno, senza garanzia di solvenza o di esistenza nonché di ogni altra somma, credito o diritto vantato dalla SCIC nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione.

2. Il corrispettivo in denaro di cui al comma 1 che precede sarà versato dalla SCIC all'I.N.P.D.A.P. su un conto corrente intestato all'I.N.P.D.A.P. e che quest'ultimo indicherà alla SCIC prima del collocamento, al netto di un importo non superiore a euro 25.000.000 trattenuto dalla SCIC sul conto di cui all'art. 5 del pre-

sente decreto a fronte dei crediti derivanti da mutui non interamente erogati dall'I.N.P.D.A.P. Tale importo sarà retrocesso dall'I.N.P.D.A.P. secondo le modalità stabilite nel contratto di cessione dei crediti.

Art. 3.

Gli impegni accessori richiesti all'I.N.P.D.A.P. secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione per il buon esito dell'operazione, sono indicati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Tra gli impegni accessori richiesti all'I.N.P.D.A.P. per il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione di cui al decreto ministeriale del 21 novembre 2003 è ricompreso quello relativo all'obbligo dell'I.N.P.D.A.P. di versare alla SCIC una somma corrispondente al valore nominale residuo dei crediti derivanti dai prestiti personali dichiarati estinti a causa del verificarsi della morte o, qualora applicabile, dell'invalidità assoluta e permanente contratta in servizio o per causa di servizio del beneficiario.

L'I.N.P.D.A.P. sottoscrive con la SCIC un apposito contratto di gestione dei crediti in forza del quale l'I.N.P.D.A.P. si impegna, in nome e per conto della SCIC, ad amministrare ed incassare i crediti ovvero a gestire le eventuali procedure di recupero dei crediti insoluti sia in sede esecutiva sia in sede concorsuale.

A fronte dell'attività di gestione e riscossione ovvero del recupero, qualora insoluti, dei crediti, l'I.N.P.D.A.P. riceve dalla SCIC una commissione, comprensiva di IVA, ove applicabile, pagabile in via semestrale posticipata pari allo 0,04% dell'ammontare in linea capitale dei crediti derivanti da mutui il cui piano di ammortamento risultava in essere al 31 dicembre 2003 non ancora riscossi ovvero insoluti all'inizio di ciascun semestre. Tale commissione, comprensiva di qualsiasi onere derivante dall'affidamento della riscossione dei crediti insoluti ai concessionari del servizio di riscossione tributi, è corrisposta secondo un ordine di priorità dei pagamenti concordato tra la SCIC ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Art. 4.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 15, dalla data di pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella *Gazzetta Ufficiale*, sui crediti, nonché su ogni altro diritto acquistato dalla SCIC nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

1. La SCIC accende presso la Tesoreria centrale dello Stato un conto corrente sul quale sono versate le somme riscosse a fronte dei crediti. Sulla giacenza media del conto è corrisposto all'inizio di ogni semestre un importo determinato sulla base del tasso di interesse riconosciuto dalla Banca d'Italia sulle giacenze del conto disponibilità, ai sensi della legge 26 novembre 1993, n. 483. Il pagamento degli interessi è posto a carico dell'unità previsionale di base 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria», capitolo 3100, dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La SCIC può utilizzare conti correnti diversi da quello di cui al precedente comma, da aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui all'indebitamento a breve termine, non garantito e non subordinato, della Repubblica italiana sia attribuito un rating inferiore a «F1» da Fitch Ratings Limited, «P1» da Moodys'Investors' Service, o «A1» da Standard & Poor's. Limitatamente a quest'ultima, ove al medesimo indebitamento sia attribuito un rating inferiore ad A1 +, l'uso di conti correnti diversi sarà limitato all'importo eccedente il 20% dell'ammontare dei titoli di cui al successivo art. 6 in essere a quel momento, e l'utilizzo di tale conto sia richiesto dalle società di rating come condizione per il mantenimento del rating.

3. Ai sensi del comma 9 dell'art. 15, sugli interessi ed altri proventi corrisposti sui conti di cui ai precedenti commi del presente articolo, ovvero su altri conti intestati alla SCIC non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 6.

Per finanziare il corrispettivo di cui al comma 1, lettera *a)*, del precedente art. 2, la SCIC emette dei titoli il cui collocamento è curato dalle banche individuate dal decreto emanato il 18 aprile 2003 dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Le caratteristiche dei titoli sono indicate nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 7.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede per conto della SCIC alla copertura e successiva gestione dei rischi connessi alla variabilità dei tassi di interesse dei titoli di cui all'art. 6, anche al fine di consentire l'ottenimento ed il mantenimento del rating previsto per i titoli medesimi e indicato nell'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 213

ALLEGATO 1

Elenco degli impegni accessori da assumersi da parte dell'I.N.P.D.A.P.

(1) Impegni di informativa in merito ad eventi che abbiano determinato il venire meno dell'esistenza anche parziale di qualsiasi credito ceduto e del relativo importo;

(2) dichiarazioni e garanzie in merito i) al proprio *status* di ente pubblico con personalità giuridica autonoma; ii) alla non sussistenza a proprio carico di procedure concorsuali o di liquidazione;

(3) dichiarazioni e garanzie in merito i) all'adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cessione dei Crediti e l'assunzione dei connessi obblighi; ii) alla idoneità del contratto di cessione a trasferire alla SCIC la titolarità dei Crediti; iii) alla capacità, poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscriverà il contratto di cessione per conto dell'I.N.P.D.A.P.; iv) al fatto che la conclusione del contratto di cessione non confligge con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi relativi all'I.N.P.D.A.P., al suo patrimonio o ai Crediti; v) alla natura di atto di diritto privato della cessione dei Crediti e alla non opponibilità alla SCIC di immunità o privilegi; vi) alla non necessità dell'intervento di terzi nel contratto di cessione dei Crediti e alla non sussistenza di facoltà di recesso dell'I.N.P.D.A.P. dal contratto di cessione o di annullamento dello stesso in virtù della sua natura pubblicistica; vii) all'impegno dell'I.N.P.D.A.P. di agire in buona fede nell'esecuzione del contratto di cessione tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione comporterà l'emissione di titoli sui mercati; viii) alla piena conoscenza da parte dell'I.N.P.D.A.P. dei meccanismi contrattuali e dell'ordine di priorità previsti per i pagamenti da parte della SCIC a valere sui flussi di cassa rivenienti dagli incassi o dai recuperi dei Crediti;

(4) dichiarazioni e garanzie in merito i) alla veridicità e correttezza delle rappresentazioni contabili contenute nel proprio bilancio consuntivo del 2002 nonché alla redazione con chiarezza secondo i princìpi contabili applicabili a detto bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo del 2003; ii) alla conformità di tali bilanci alle norme applicabili e iii) al mancato sopravvenire, successivamente alla chiusura di tali bilanci, di fatti tali da influire negativamente sulla cessione dei Crediti ovvero sulla capacità dell'I.N.P.D.A.P. di adempiere ai propri obblighi in relazione alla stessa;

(5) dichiarazioni e garanzie in merito i) alla completezza, veridicità e correttezza delle informazioni contenute nel Prospetto Informativo e rilevanti per l'emissione e all'offerta dei titoli;

(6) dichiarazioni e garanzie in merito i) alla legittima titolarità in capo all'I.N.P.D.A.P. dei Crediti; ii) alla validità, vincolatività ed efficacia dei contratti di mutuo dai quali derivano i Crediti; iii) al rispetto da parte dell'I.N.P.D.A.P. nella stipula, conclusione ed esecuzione dei contratti di mutuo delle norme di legge di volta in volta vigenti; iv) alla capacità dell'I.N.P.D.A.P. di disporre dei Crediti ed all'assenza di precedenti cessioni o vincoli sugli stessi; (v) altre dichiarazioni relative alle caratteristiche dei Crediti e dei mutui;

(7) dichiarazioni e garanzie in merito i) alla completezza, veridicità e correttezza delle informazioni relative ai mutui contenute nell'elenco fornito dall'I.N.P.D.A.P.; ii) alla rispondenza dei Crediti ai criteri di selezione indicati nel contratto di cessione; iii) alla non sussistenza di pregiudizi, conseguenti la cessione dei Crediti, inficianti le

obbligazione poste in capo ai debitori ceduti in relazione al pagamento degli importi residui dovuti a fronte dei Crediti; iv) alla denominazione in euro dei mutui da cui derivano i Crediti; v) alla insussistenza di garanzie che assistano i Crediti diverse ed ulteriori da quelle cedute con il contratto di cessione;

(8) dichiarazioni e garanzie in merito all'impegno da parte dell'I.N.P.D.A.P. a manlevare e tenere indenne la SCIC per ogni danno, costo e spesa derivanti i) dall'inadempimento da parte dell'I.N.P.D.A.P. degli obblighi assunti con il contratto di cessione; ii) dalla non veridicità, incompletezza o non correttezza delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'I.N.P.D.A.P.;

(9) dichiarazioni e garanzie in merito all'impegno da parte dell'I.N.P.D.A.P. i) a compiere qualsiasi atto e sottoscrivere qualsiasi documento necessario a rendere opponibile ai terzi la cessione dei Crediti e il trasferimento delle garanzie ad essi relative alla SCIC; ii) a collaborare con l'Acquirente a compiere ogni altra azione e ad acconsentire al perfezionamento di ulteriori atti o scritture qualora ciò dovesse dimostrarsi necessario per consentire alla SCIC l'esercizio dei diritti derivatigli dalla cessione dei Crediti; iii) a non cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, i Crediti ad alcun terzo e a non costituire alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui Crediti stessi o parte di essi; e iv) a non modificare i contratti di mutuo;

(10) dichiarazioni e garanzie in merito all'impegno da parte dell'I.N.P.D.A.P. a tenere indenne la SCIC per ogni eventuale riduzione dell'importo in linea capitale dei crediti dovuto all'incremento dell'importo dei contributi statali, regionali e/o provinciali;

(11) dichiarazioni e garanzie in merito all'impegno da parte dell'I.N.P.D.A.P. a corrispondere alla SCIC un importo in contanti (calcolato secondo le modalità specificate nel contratto di cessione) nell'ipotesi (i) in cui un Credito risulti non rispondente ai criteri indicati nel contratto di cessione ed a condizione che l'importo nominale dei Crediti risultante dall'elenco di cui all'articolo 1 del presente decreto (maggiorato degli importi degli ulteriori crediti eventualmente rinvenuti dall'I.N.P.D.A.P. che soddisfino i criteri e non siano stati inseriti nel relativo elenco) in eccesso rispetto all'importo minimo garantito dall'INPDAP di cui all'articolo 1 del presente decreto e/o l'importo delle somme incassate successivamente al 31 dicembre 2003 in relazione a mutui il cui piano di ammortamento risulti, a tale data, scaduto non siano sufficienti a colmare le carenze verificatesi a seguito di tale esclusione, (ii) di inesistenza dei Crediti, accertata anche con provvedimento giudiziale non definitivo, ed a condizione che l'importo nominale dei Crediti risultante dall'elenco di cui all'articolo 1 del presente decreto (maggiorato degli importi degli ulteriori crediti eventualmente rinvenuti dall'I.N.P.D.A.P. che soddisfino i criteri e non siano stati inseriti nel relativo elenco) in eccesso rispetto all'importo minimo garantito dall'INPDAP di cui all'articolo 1 del presente decreto e/o l'importo delle somme incassate successivamente al 31 dicembre 2003 in relazione a mutui il cui piano di ammortamento risulti, a tale data, scaduto, non siano sufficienti a colmare le carenze verificatesi a seguito di tale inesistenza;

(12) altri impegni e/o dichiarazioni che dovessero essere richiesti ai fini dell'ottenimento del rating in relazione ai titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Crediti.

ALLEGATO 2

Caratteristiche dei titoli

I titoli saranno emessi in una singola serie avente le seguenti caratteristiche:

Importo:	non inferiore a 536.385.000 euro.
Taglio dei titoli:	Euro 5.000.
Cedole e date di pagamento:	semestrali il giorno 21, se lavorativo, dei mesi di febbraio e agosto, con prima cedola pagabile il 23 agosto 2004.
Scadenza legale:	21 febbraio 2019
Scadenza stimata:	21 agosto 2010
Tasso d'interesse:	Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread da determinarsi in prossimità del collocamento .
Natura dei titoli:	titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società emittente solo se, e nella misura in cui, la società emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorità dei pagamenti concordato tra la società emittente ed i creditori della stessa nell'ambito di un'apposita convenzione tra creditori, conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione. I portatori dei titoli hanno azione sul patrimonio separato della società emittente costituito dai Crediti e da ogni altro diritto acquistato dalla società emittente nei confronti dell'INPDAP o di terzi nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei Crediti, secondo quanto disposto nel regolamento dei titoli.
Rimborso:	è previsto un ammortamento progressivo semestrale a partire dalla prima data di pagamento degli interessi nei limiti degli importi a tal fine disponibili secondo un ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione.
Rating atteso:	Ai titoli sarà attribuito il massimo rating (tripla A) da almeno una tra le Agenzie di Rating: Fitch Ratings Ltd, Moody's Investors Service e Standard & Poor's Rating Service .

Quotazione

alla data di emissione dei titoli è prevista la quotazione dei medesimi presso la Borsa di Lussemburgo.

Rimborso anticipato:

qualora a causa di qualsiasi modifica legislativa o regolamentare, il patrimonio separato dell'emittente divenga soggetto a tasse, imposte, ritenute o altri oneri fiscali di qualsiasi natura che abbiano un impatto sul *rating* dei titoli, ovvero i pagamenti per capitale o interessi in ordine ai titoli divengano soggetti a tasse, imposte, ritenute o altri oneri fiscali di qualsiasi natura, ovvero i pagamenti effettuati in relazione agli attivi cartolarizzati siano soggetti a ritenute alla fonte che abbiano un impatto sul *rating* dei titoli, ovvero uno dei contratti di copertura venga risolto a seguito della sopravvenuta applicazione di una trattenuta alla fonte, o ancora l'esecuzione da parte dell'emittente delle obbligazioni assunte sia divenuta illegale, l'emittente dovrà rimborsare, previa richiesta da parte dei portatori dei titoli, i titoli in tutto ma non in parte in conformità all'ordine di priorità dei pagamenti, da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi delle operazioni di cartolarizzazione.

Scadenza anticipata:

qualora si verificassero inadempimenti da parte della società emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione, anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, il Rappresentante dei portatori dei titoli avrà la facoltà, ovvero l'obbligo se così richiesto da un'assemblea straordinaria dei portatori dei titoli o da un numero dei portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale dei titoli emessi dall'emittente da rimborsare, di dichiarare la società emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili *pro rata* senza alcuna priorità di rimborso tra di essi.

Rappresentante dei portatori dei titoli:

Securitisation Services S.p.A., o il suo eventuale sostituto, nominato dai sottoscrittori dei titoli.

I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti della società emittente esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno

una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione ed alle modalità di funzionamento e delibera dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonché in merito alle modalità di nomina e sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilità alla esperibilità di azioni dirette nei confronti della società emittente da parte dei singoli portatori dei titoli. Ai sensi dell'Articolo 15, al Rappresentante dei portatori dei titoli è attribuito, nell'interesse dei portatori dei titoli, il potere di approvare modificazioni alle condizioni dell'operazione, ivi incluse le condizioni dei titoli.

Legge regolatrice: legge italiana.

Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma.

04A02140

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 ottobre 2003.

Rifinalizzazione di risorse assegnate all'Ospedale maggiore di Milano - programma investimenti ex art. 20, legge n. 67/1988 - riserva IRCCS, policlinici universitari a gestione diretta, IZS e ISS.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 34.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che dispone che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari a gestione diretta e l'Istituto superiore di sanità possano essere ammessi direttamente a beneficiare delle risorse di cui all'art. 20 della citata legge n. 67/1988, a valere su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza Stato-regioni;

Vista la deliberazione CIPE del 6 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro programmatico per il completamento del suddetto programma di investimenti in sanità, nella quale viene riservata, agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della citata legge n. 412/1991, la quota di L. 1.226.811.000.000;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, della delibera CIPE del 6 agosto 1999, recante il «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE»;

Vista la delibera CIPE del 30 giugno 1999 che assegna tra gli altri all'Ospedale maggiore di Milano la somma di 14.719.021,60 euro (lire 28.500 milioni) per l'intervento denominato «Realizzazione nuova struttura»;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;

Vista la richiesta prot. n. 1118 del 13 agosto 2003 presentata dall'Ospedale maggiore di Milano di rifinalizzazione delle risorse finanziarie disponibili ed esaminata la relativa documentazione;

Decreta:

Art. 1.

Il finanziamento pari a 14.719.021,60 euro, in premessa citato, assegnato con delibera CIPE 30 giugno 1999 all'Ospedale maggiore di Milano, è revocato e riassegnato allo stesso Istituto per la realizzazione dell'intervento «Ristrutturazione padiglione Monteggia».

Art. 2.

L'intervento verrà ammesso a finanziamento, su richiesta dell'Istituto interessato, con successivo atto, con le procedure previste nell'accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.

Roma, 2 ottobre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 261

04A02141

DECRETO 18 febbraio 2004.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» ad espletare le attività di trapianto di pancreas e di trapianto combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA - UFFICIO VIII

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo», in data 25 marzo 2003, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di pancreas e di trapianto combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità del 17 febbraio 2004, in esito agli accertamenti tecnici effettuati, presso le strutture relative alle attività di trapianto di rene, di pancreas e di rene-pancreas;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198 recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694 che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Visto l'Accordo 14 febbraio 2002, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e sugli standard minimi di attività di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»;

Ritenuto di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» di Bergamo è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di pancreas e di trapianto combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero;

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di pancreas e di trapianto combinato rene-pancreas debbono essere eseguite presso le due sale operatorie della chirurgia pediatrica ovvero presso quelle del gruppo operatorio ubicato al primo piano del nuovo quartiere operatorio, degli Ospedali riuniti dell'azienda ospedaliera di Bergamo.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di pancreas e di trapianto combinato rene-pancreas debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Locatelli dott. Giuseppe, direttore, unità operativa di chirurgia pediatrica e direttore dipartimento pediatrico presso l'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;

Rota dott. Giovanni, dirigente medico, unità operativa di chirurgia pediatrica, azienda-ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;

Remuzzi dott. Giuseppe, direttore, unità operativa di nefrologia e dialisi e direttore dipartimento di medicina specialistica e dei trapianti, azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;

Gotti dott.ssa Eliana, dirigente medico, unità operativa di nefrologia e dialisi, azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;

Ruggenenti dott. Piero, dirigente medico, unità operativa di nefrologia e dialisi, azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;

Trevisan dott. Roberto, direttore, unità operativa di diabetologia, azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;

Lepore dott. Giuseppe, dirigente medico U.O. di diabetologia, azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;

Colledan dott. Michele, direttore, unità operativa di 3ª chirurgia generale e dei trapianti, azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;

Lucianetti dott. Alessandro, dirigente medico unità operativa di chirurgia 3ª, trapianti di fegato, azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;

Spada dott. Marco, dirigente medico, unità operativa di chirurgia 3ª, trapianti di fegato, azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo».

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lombardia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2004

Il dirigente: STURVI

04A02149

DECRETO 19 febbraio 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Actrapid» - insulina umana biosintetica, autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C n. 266/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Actrapid» - insulina umana biosintetica, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/230/001 40 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo endovenoso;

EU/1/02/230/002 40 UI/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo endovenoso;

EU/1/02/230/003 100 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo endovenoso;

EU/1/02/230/004 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo endovenoso;

EU/1/02/230/005 penfill 100 UI/ml soluzione iniettabile 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo endovenoso;

EU/1/02/230/006 penfill 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo endovenoso;

EU/1/02/230/007 penfill 100 UI/ml soluzione iniettabile 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo endovenoso;

EU/1/02/230/008 novolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo endovenoso;

EU/1/02/230/009 novolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo endovenoso;

EU/1/02/230/010 innolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 1 cartuccia in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo endovenoso;

EU/1/02/230/011 innolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo endovenoso;

EU/1/02/230/012 innolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo endovenoso;

EU/1/02/230/013 flexpen 100 UI/ml soluzione iniettabile 1 cartuccia in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo endovenoso;

EU/1/02/230/014 flexpen 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo endovenoso;

EU/1/02/230/015 flexpen 100 UI/ml soluzione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo endovenoso.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk AS.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 7 ottobre 2002 con la quale la specialità medicinale «Actrapid» ha modificato la procedura da mutuo riconoscimento a procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la conferma della stessa classe e dello stesso prezzo delle confezioni della specialità medicinale «Actrapid»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 4/5 novembre 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Actrapid» debba venir attribuito un nuovo numero di identificazione nazionale,

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale ACTRAPID nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente nuovo numero di identificazione nazionale:

40 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo endovenoso - A.I.C. n. 035932019/E (in base 10), 128KVM (in base 32);

40 UI/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo endovenoso - A.I.C. n. 035932021/E (in base 10), 128KVP (in base 32);

100 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo endovenoso - A.I.C. n. 035932033/E (in base 10), 128KW1 (in base 32);

100 UI/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo endovenoso - A.I.C. n. 035932045/E (in base 10), 128KWF (in base 32);

penfill 100 UI/ml soluzione iniettabile 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo endovenoso - A.I.C. n. 035932058/E (in base 10), 128KWU (in base 32);

penfill 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo endovenoso - A.I.C. n. 035932060/E (in base 10), 128KWW (in base 32);

penfill 100 UI/ml soluzione iniettabile 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo endovenoso - A.I.C. n. 035932072/E (in base 10), 128KX8 (in base 32);

novolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo endovenoso - A.I.C. n. 035932084/E (in base 10), 128KXN (in base 32);

novolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo endovenoso - A.I.C. n. 035932096/E (in base 10), 128KY0 (in base 32);

innolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 1 cartuccia in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo endovenoso - A.I.C. n. 035932108/E (in base 10), 128KYD (in base 32);

innolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo endovenoso - A.I.C. n. 035932110/E (in base 10), 128KYG (in base 32);

innolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo endovenoso - A.I.C. n. 035932122/E (in base 10), 128KYU (in base 32);

flexpen 100 UI/ml soluzione iniettabile 1 cartuccia in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo endovenoso - A.I.C. n. 035932134/E (in base 10), 128KZ6 (in base 32);

flexpen 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo endovenoso - A.I.C. n. 035932146/E (in base 10), 128KZL (in base 32);

flexpen 100 UI/ml soluzione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo endovenoso - A.I.C. n. 035932159/E (in base 10), 128KZZ (in base 32).

Art. 2.

La classificazione della specialità medicinale «Actrapid» nelle confezioni di seguito indicate resta confermata come segue:

100 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo endovenoso - A.I.C. n. 035932033/E (in base 10), 128KW1 (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory: euro 14,96 (IVA esclusa);

prezzo al pubblico: euro 24,69 (IVA inclusa).

penfill 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo endovenoso - A.I.C. n. 035932060/E (in base 10), 128KWW (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory: euro 22,44 (IVA esclusa);

prezzo al pubblico: euro 37,03 (IVA inclusa);

novolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce in penne preniempite 3 ml uso sottocutaneo endovenoso - A.I.C. n. 035932084/E (in base 10), 128KXN (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory: euro 22,44 (IVA esclusa);

prezzo al pubblico: euro 37,03 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 19 febbraio 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A02146

DECRETO 19 febbraio 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Ultratard» - insulina umana biosintetica, autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C n. 267/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Ultratard» - insulina umana biosintetica autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/236/001 40 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/236/002 40 UI/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/236/003 100 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/236/004 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini 10 ml lisci sottocutaneo;

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk AS.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 7 ottobre 2002 con la quale la specialità medicinale «Ultratard» ha modificato la procedura da mutuo riconoscimento a procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la conferma della stessa classe e dello stesso prezzo delle confezioni della specialità medicinale «Ultratard»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 4/5 novembre 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Ultratard» debba venir attribuito un nuovo numero di identificazione nazionale,

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale ULTRATARD nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente nuovo numero di identificazione nazionale:

40 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035933011/E (in base 10), 128LUM (in base 32);

40 UI/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035933023/E (in base 10), 128LUZ (in base 32);

100 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035933035/E (in base 10), 128LVC (in base 32);

100 UI/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035933047/E (in base 10), 128LVR (in base 32).

Art. 2.

La classificazione della specialità medicinale «Ultratard» nelle confezioni di seguito indicate resta confermata come segue:

100 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo A.I.C. n. 035933035/E (in base 10) 128LVC (in base 32):

classe «A»;

prezzo ex factory: euro 14,96 (IVA esclusa);

prezzo al pubblico: euro 24,69 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 19 febbraio 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A02147

DECRETO 19 febbraio 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Protaphane» - insulina umana biosintetica, autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C n. 269/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Protaphane» - insulina umana biosintetica autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/234/001 40 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/234/002 40 UI/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/234/003 100 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/234/004 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/234/005 penfill 100 UI/ml soluzione iniettabile 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/234/006 penfill 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/234/007 penfill 100 UI/ml soluzione iniettabile 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/234/008 novolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/234/009 novolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/234/010 innolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 1 cartuccia in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/234/011 innolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/234/012 innolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite uso sottocutaneo;

EU/1/02/234/013 flexpen 100 UI/ml soluzione iniettabile 1 cartuccia in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/234/014 flexpen 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/234/015 flexpen 100 UI/ml soluzione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk AS.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 7 ottobre 2002 con la quale la specialità medicinale «Protaphane» ha modificato la procedura da mutuo riconoscimento a procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la conferma della stessa classe e dello stesso prezzo delle confezioni della specialità medicinale «Protaphane»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 4/5 novembre 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Protaphane» debba venir attribuito un nuovo numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale PROTAPHANE nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente nuovo numero di identificazione nazionale:

40 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo endovenoso n. 035935016/E (in base 10), 128NT8 (in base 32);

40 UI/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo endovenoso n. 035935028/E (in base 10), 128NTN (in base 32);

100 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo n. 035935030/E (in base 10), 128NTQ (in base 32);

100 UI/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo endovenoso n. 035935042/E (in base 10), 128NU2 (in base 32);

penfill 100 UI/ml soluzione iniettabile 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo n. 035935055/E (in base 10), 128NUH (in base 32);

penfill 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo n. 035935067/E (in base 10), 128NUV (in base 32);

penfill 100 UI/ml soluzione iniettabile 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo n. 035935079/E (in base 10), 128NV7 (in base 32);

novolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo n. 9359350815 (in base 10), 128NV9 (in base 32);

novolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo endovenoso n. 35935093/E (in base 10), 128NVP (in base 32);

innolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 1 cartuccia in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo endovenoso n. 035935105/E (in base 10), 128NW1 (in base 32);

innolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo n. 035935117/E (in base 10), 128NWF (in base 32);

innolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo n. 035935129/E (in base 10), 128NWT (in base 32);

flexpen 100 UI/ml soluzione iniettabile 1 cartuccia in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo n. 035935131/E (in base 10), 128NWV (in base 32);

flexpen 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo n. 035935143/E (in base 10), 128NX7 (in base 32);

flexpen 100 UI/ml soluzione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo n. 035935156/E (in base 10), 128NXN (in base 32).

Art. 2.

La classificazione della specialità medicinale «Protaphane» nelle confezioni di seguito indicate resta confermata come segue:

100 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo A.I.C. n. 035935030/E (in base 10), 128NTQ (in base 32);

Classe: «A»;

Prezzo ex factory: € 14,96 (IVA esclusa);

Prezzo al pubblico: € 24,69 (IVA inclusa);

penfill 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo n. 35935067/E (in base 10), 128NUV (in base 32);

Classe: «A»;

Prezzo ex factory: € 22,44 (IVA esclusa);

Prezzo al pubblico: € 37,03 (IVA inclusa);

novolet 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo n. 035935081 (in base 10), 128NV9 (in base 32);

Classe: «A»;

Prezzo ex factory: € 22,44 (IVA esclusa);

Prezzo al pubblico: € 37,03 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 19 febbraio 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A02139

DECRETO 19 febbraio 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Monotard» - insulina umana biosintetica, autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C n. 268/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Monotard» - insulina umana biosintetica autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/235/001 40 UI/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/235/002 40 UI/ml sospensione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/235/003 100 UI/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/235/004 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo;

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk AS.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 7 ottobre 2002 con la quale la specialità medicinale «Monotard» ha modificato la procedura da mutuo riconoscimento a procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la conferma della stessa classe e dello stesso prezzo delle confezioni della specialità medicinale «Monotard»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive numeri 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità su conforme parere della Commissione unica del farmaco secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 4/5 novembre 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione alla specialità medicinale «Monotard» debba venir attribuito un nuovo numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale MONOTARD nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente nuovo numero di identificazione nazionale:

40 UI/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo n. 035934013/E (in base 10), 128MTX (in base 32);

40 UI/ml sospensione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo n. 035934025/E (in base 10), 128MU9 (in base 32);

100 UI/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo n. 035934037/E (in base 10), 128MUP (in base 32);

100 UI/ml sospensione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo n. 035934049/E (in base 10), 128MV1 (in base 32).

Art. 2.

La classificazione della specialità medicinale «Monotard» nelle confezioni di seguito indicate resta confermata come segue:

100 UI/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo n. 035934037/E (in base 10), 128MUP (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory: € 14,96 (IVA esclusa);

prezzo al pubblico: € 24,69 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5

Il presente decreto che ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 19 febbraio 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A02158

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 26 gennaio 2004.

Riclassificazione della specialità medicinale «Totalip» ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Decreto n. 181).

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317 recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217;

Visto l'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001 recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Visto il decreto del 10 giugno 1997 con il quale la società Laboratori Guidotti S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Totalip» nelle confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

30 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 033006026/M (in base 10), 0ZH8GB (in base 32);

30 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 033006040/M (in base 10), 0ZH8GS (in base 32);

30 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 033006065/M (in base 10), 0ZH8HK (in base 32).

Classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 15 gennaio 2004;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il parere espresso in data 5/6 novembre 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale TOTALIP nelle confezioni indicate è classificata come segue:

30 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 033006026/M (in base 10), 0ZH8GB (in base 32).

Classe: «A» nota 13;

Prezzo ex factory: 21,16 euro (IVA esclusa);

Prezzo al pubblico: 34,92 euro (IVA inclusa);

30 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 033006040/M (in base 10), 0ZH8GS (in base 32).

Classe: «A» nota 13;

Prezzo ex factory: 33,26 euro (IVA esclusa);

Prezzo al pubblico: 54,90 euro (IVA inclusa);

30 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 033006065/M (in base 10) 0ZH8HK (in base 32).

Classe: «A» nota 13;

Prezzo ex factory: 33,26 euro (IVA esclusa);

Prezzo al pubblico: 54,90 euro (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 26 gennaio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 164

04A02157

DECRETO 4 febbraio 2004.

Riclassificazione della specialità medicinale «Torvast» ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Decreto n. 180).

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317 recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217;

Visto l'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001 recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Visto il decreto del 5 giugno 1997 con il quale la società Pfizer Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Torvast» nelle confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

30 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 033007028/M (in base 10), 0ZH9FN (in base 32);

30 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 033007042/M (in base 10), 0ZH9G2 (in base 32);

30 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 033007067/M (in base 10), 0ZH9GV (in base 32).

Classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1998;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 15 gennaio 2004;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il parere espresso in data 5/6 novembre 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale TORVAST nelle confezioni indicate è classificata come segue:

30 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 033007028/M (in base 10), 0ZH9FN (in base 32);

Classe «A» nota 13;

Prezzo ex factory: 21,16 euro (IVA esclusa);

Prezzo al pubblico: 34,92 euro (IVA inclusa);

30 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 033007042/M (in base 10), 0ZH9G2 (in base 32).

Classe «A» nota 13;

Prezzo ex factory: 33,26 euro (IVA esclusa);

Prezzo al pubblico: 54,90 euro (IVA inclusa);

30 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 033007067/M (in base 10), 0ZH9GV(in base 32).

Classe «A» nota 13;

Prezzo ex factory: 33,26 euro (IVA esclusa);

Prezzo al pubblico: 54,90 euro (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 4 febbraio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 163

04A02156

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 gennaio 2004.

Scioglimento di ventidue società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti ventidue società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda - senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400.

Società cooperative:

Parco delle mimose XIV - con sede in Torre Annunziata - costituita in data 9 novembre 1963 per rogito notaio Giuseppe Di Nacci - registro società n. 400/64 - REA n. 240207 - codice fiscale mancante - BUSC n. 1411;

Regione Campania 181 - con sede San Giorgio a Cremano - costituita in data 5 marzo 1974 per rogito notaio Francesco De Vivo - registro società n. 1643/74 - REA n. 354361 - codice fiscale n. 80050860636 - BUSC n. 5984;

Lavoratori Salvatore Allende - con sede in Afragola - costituita in data 10 settembre 1975 per rogito notaio Vittorio Iazzetti - registro società n. 1483/75 - REA n. 297426 - codice fiscale mancante - BUSC n. 6795;

La Comune - con sede in Giugliano - costituita in data 16 ottobre 1975 per rogito notaio Massimo Gisolfi - registro società n. 1678/75 - REA n. 298157 - codice fiscale n. 80102240639 - BUSC n. 6808;

Lolly 1 - con sede in Napoli - costituita in data 28 giugno 1975 per rogito notaio Carlo Morelli - registro società n. 1364/75 - REA n. 297409 - codice fiscale n. 95006130637 - BUSC n. 6812;

Libertà - con sede in Palma Campania - costituita in data 7 luglio 1975 per rogito notaio Giovanni Angelone - registro società n. 5321/75 - REA n. 335228 - codice fiscale n. 84006030633 - BUSC n. 7017;

Bernardo Basile - con sede in Giugliano - costituita in data 16 giugno 1976 per rogito notaio Gennaro Garzone - registro società n. 1768/76 - REA n. 303554 - codice fiscale n. 05150470630 - BUSC n. 7098;

Magnolia - con sede in Napoli - costituita in data 26 luglio 1977 per rogito notaio Iris Albano - registro società n. 1435/77 - REA n. 308614 - codice fiscale n. 0146970633 - BUSC n. 7388;

Casa Napoli 12 - con sede in Napoli - costituita in data 22 settembre 1978 per rogito notaio Claudio Trinchillo - registro società n. 1908/78 - REA n. 313624 - codice fiscale n. 01598590634 - BUSC n. 7900;

Sic Tipo B Zona Nord BC - con sede in Napoli - costituita in data 29 marzo 1979 per rogito notaio Domenico Di Maio - registro società n. 1302/79 - REA n. 317654 - codice fiscale n. 01769980630 - BUSC n. 8224;

Primavera - con sede in S. Antimo - costituita in data 24 aprile 1979 per rogito notaio Fimmano Filomena - registro società n. 1644/79 - REA n. 319522 - BUSC n. 8281;

La Fiorente - Villaricca - costituita in data 11 dicembre 1979 per rogito notaio Oliviero Tommaso - registro società n. 255/80 - REA n. 356098 - codice fiscale n. 03384650630 - BUSC n. 8571;

Village - con sede in Frattaminore - costituita in data 18 gennaio 1980 per rogito notaio Pierina Davia - registro società n. 973/80 - REA n. 324710 - codice fiscale n. 03152180638 - BUSC n. 8664;

San Francesco di Paola - con sede in Meta - costituita in data 9 gennaio 1980 per rogito notaio Catello Spagnuolo - registro società n. 833/80 - REA n. 328883 - codice fiscale n. 03252930635 - BUSC n. 8675;

S.E.M. - con sede in Torre Annunziata - costituita in data 7 ottobre 1980 per rogito notaio Luigia Finoja Sanseverino - registro società n. 3159/80 - REA n. 329463 - codice fiscale n. 03324010630 - BUSC n. 8977;

Fiordaliso - con sede in Meta di Sorrento - costituita in data 21 marzo 1983 per rogito notaio Luigi Cariello - registro società n. 14266/83 - REA n. 349747 - codice fiscale n. 04101680637 - BUSC n. 10357;

Il Garofano - con sede in Nola - costituita in data 17 maggio 1983 per rogito notaio Emilio Ruocco - registro società n. 2827/83 - REA n. 351774 - codice fiscale n. 04197170634 - BUSC n. 10485;

Rinascita - con sede in Villaricca - costituita in data 4 luglio 1988 per rogito notaio Ida D'Ambrosio - registro società n. 4972/88 - REA n. 451976 - codice fiscale n. 05676980633 - BUSC n. 12438;

Parco pigna - con sede in Giugliano - costituita in data 9 gennaio 1992 per rogito notaio Stefano Cimmino - registro società n. 1813/92 - REA n. 496076 - codice fiscale n. 02555701214 - BUSC n. 13327;

Delta 2000 - con sede in Giugliano - costituita in data 24 febbraio 1994 per rogito notaio Alfonso Monda - registro società n. 1713/94 - REA n. 520586 - codice fiscale n. 02830571218 - BUSC n. 13701;

Stella - con sede in Pozzuoli - costituita in data 30 marzo 1994 per rogito notaio Adele Malatesta Laurini - registro società n. 2622/94 - REA n. 522444 - codice fiscale n. 06773450637 - BUSC n. 13731;

Elios - con sede in Frattamaggiore - costituita in data 28 giugno 1993 per rogito notaio Ennio Del Giudice - registro società n. 1692/93 - REA n. 520734 - codice fiscale n. 02782171215 - BUSC n. 13734.

Napoli, 14 gennaio 2004

Il direttore provinciale: MORANTE

04A02270

DECRETO 18 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Gloria facchinaggio», in Caprarola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, che ha decentrato gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Gloria facchinaggio», con sede in Caprarola (Viterbo), da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima, espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, favorevole - nei casi individuati - all'adozione dei provvedimenti di scioglimento e di sostituzione dei liquidatori senza che debba acquisirsi il parere della Commissione su ogni singolo provvedimento;

Decreta:

La società cooperativa «Gloria facchinaggio», con sede nel comune di Caprarola (Viterbo), via Bartoloni n. 3, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Orefice in data 30 gennaio 1989, repertorio n. 58396, omologato dal Tribunale di Roma il 10 marzo 1989, registro delle imprese n. 10758 della C.C.I.A.A. di Viterbo, B.U.S.C. 1902/239835 è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 18 febbraio 2004

Il direttore provinciale: MICHELI

04A02169

DECRETO 18 febbraio 2004.

Scioglimento della piccola società cooperativa «Agritech 2000», in Canino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni:

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della piccola società cooperativa «Agritech 2000», con sede in Canino (Viterbo), da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima, espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, favorevole - nei casi individuati - all'adozione dei provvedimenti di scioglimento e di sostituzione dei liquidatori senza che debba acquisirsi il parere della Commissione su ogni singolo provvedimento;

Decreta:

La piccola società cooperativa «Agritech 2000», con sede nel comune di Canino (Viterbo), via Valentino Mazzola s.n.c., costituita per rogito notaio dott. Luigi Orzi in data 13 giugno 1998, repertorio n. 62839, omologato dal Tribunale di Viterbo il 7 luglio 1998, registro delle imprese n. 16366/98 della C.C.I.A.A. di Viterbo, B.U.S.C. 1965/285659, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 18 febbraio 2004

Il direttore provinciale: MICHELI

04A02170

DECRETO 18 febbraio 2004.

Ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI VENEZIA

Vista la legge n. 164/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro:

Vista la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'industria di cui alla legge n. 64/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella Provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Ritenuto altresì che i sopraelencati elementi, precisi e direttamente rilevabili anche dalle direzioni provinciali del M.L.P.S. si presentano come attendibili e obiettivi;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla Direzione provinciale del lavoro di Treviso e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri non emergono sostanziali variazioni rispetto alle valutazioni effettuate precedentemente;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la Direzione provinciale I.N.P.S. di Treviso, la commissione provinciale prevista dell'art. 8 della legge n. 164/1975, composta dai sigg.:

direttore della direzione provinciale del lavoro di Treviso - presidente.

Collodet Virgilio, rappr. CISL - membro effettivo.

Rossetto Adriano, rappr. CISL - membro supplente.

Pravato Mario, rappr. Unindustria - membro effettivo.

Da Ros Adriano, rappr. Unindustria - membro supplente.

Partecipano alla seduta della Commissione, con voto consultivo i sigg:

Musco Sebastiano, rappr. I.N.P.S. membro effettivo.

Pone Antonio, rappr. I.N.P.S. membro supplente.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 18 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A02243

DECRETO 19 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa di servizi di rilevanza sociale», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003, con i quali si dispone di non procedere alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 di società cooperative quando l'ultimo bilancio depositato annoveri solamente poste attive di natura mobiliare e risalga a più di cinque anni dalla data di revisione o mancata revisione;

Visto l'ultimo bilancio approvato e depositato che risale al 31 dicembre 1983; tenuto conto, altresì del notevole lasso di tempo trascorso, si ritiene che la suddetta procedura possa rientrare nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, soprattutto considerata la vetustà delle poste di bilancio in esso contenute, che sono da considerarsi estinte;

Vista altresì, la nota ministeriale n. 1580613 del 4 dicembre 2003 con la quale si ribadisce che per la cooperativa in questione deve essere adottato lo scioglimento d'ufficio senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dei decreti del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003 di cui alla circolare n. 1579541 del 30 settembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Cooperativa di servizi di rilevanza sociale», con sede in Brindisi, via Mazzini n. 63, costituita per rogito del dott. Vincenzo Loiacono in data 18 ottobre 1977, repertorio n. 185991, registro società n. 1628, omologata dal Tribunale di Brindisi in data 31 ottobre 1977, B.U.S.C. n. 858/154727.

Brindisi, 19 febbraio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A02267

DECRETO 19 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Giardini fioriti», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003, con il quale si dispone di non procedere alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 di società cooperative quando l'ultimo bilancio depositato annoveri solamente poste attive di natura mobiliare e risalga a più di cinque anni dalla data di revisione o mancata revisione;

Visto l'ultimo bilancio approvato e depositato che risale al 31 dicembre 1988; tenuto conto, altresì del notevole lasso di tempo trascorso nonchè della natura e dell'ammontare delle poste dell'ultimo bilancio depositato, le pendenze patrimoniali indicate nel predetto documento contabile possono considerarsi estinte e non si riscontra l'esistenza di particolari interessi da tutelare, si ritiene che la suddetta procedura possa rientrare nella fattispecie di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Vista altresì, la nota ministeriale n. 1580083 del 30 ottobre 2003, con la quale si ribadisce che per la cooperativa in questione deve essere adottato lo scioglimento d'ufficio senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579541 del 30 settembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Giardini fioriti», con sede in Brindisi, via Palestro n. 15, costituita per rogito del dott. Corrado Scorsonelli in data 24 gennaio 1980,

repertorio n. 258074, registro società n. 2101, omologata dal Tribunale di Brindisi in data 14 febbraio 1980, B.U.S.C. n. 1091/173444.

Brindisi, 19 febbraio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A02268

DECRETO 19 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «LO. GI.CHI.», in Torre Santa Susanna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003, con il quale si dispone di non procedere alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 di società cooperative quando l'ultimo bilancio depositato annoveri solamente poste attive di natura mobiliare e risalga a più di cinque anni dalla data di revisione o mancata revisione;

Visto l'ultimo bilancio approvato e depositato che risale al 31 dicembre 1988; tenuto conto, altresì del notevole lasso di tempo trascorso nonché della natura e dell'ammontare delle poste dell'ultimo bilancio depositato, le pendenze patrimoniali indicate nel predetto documento contabile possono considerarsi estinte e non si riscontra l'esistenza di particolari interessi da tutelare, si ritiene che la suddetta procedura possa rientrare nella fattispecie di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Vista altresì la nota ministeriale n. 1580083 del 30 ottobre 2003, con la quale si ribadisce che per la cooperativa in questione deve essere adottato lo scioglimento d'ufficio senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579541 del 30 settembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «LO. GI.CHI.», con sede in Torre Santa Susanna, via Renna n. 26, costituita per rogito del dott. Luigi Colucci in data 9 marzo 1988, repertorio n. 141638, registro società n. 5209, omologata dal tribunale di Brindisi in data 15 aprile 1988, B.U.S.C. n. 1906/233210.

Brindisi, 19 febbraio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A02269

DECRETO 19 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Intercomunale lo sviluppo olivicolo», in Erchie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria e la dichiarazione ad esso allegata del legale rappresentate della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 e tenuto conto, pertanto, che nel caso specifico non è più necessario acquisire il preventivo parere della commissione per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore ex art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Intercomunale lo sviluppo olivicolo», con sede in Erchie, via Vecchia Mandria - costituita per rogito dott. Corrado Scorsonelli, in data

12 dicembre 1967, repertorio n. 146690, data omologazione 3 gennaio 1968 dal tribunale di Brindisi, registro società n. 726, posizione B.U.S.C. n. 449/104469.

Brindisi, 19 febbraio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A02271

DECRETO 19 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa sociale Onlus «Prodotti agroalimentari», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria e la dichiarazione ad esso allegata del legale rappresentante della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 e tenuto conto, pertanto, che nel caso specifico non è più necessario acquisire il preventivo parere della commissione per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore ex art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa sociale Onlus «Prodotti agroalimentari», con sede in Brindisi, via S. Giovanni Bosco n. 28/A - costituita per rogito dott. Giuseppe Ambrosi, in data 23 settembre 1998, repertorio n. 8927, data omologazione 21 ottobre 1998 dal tribunale di Brindisi, registro società n. 27228, posizione B.U.S.C. n. 2439/284319.

Brindisi, 19 febbraio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A02272

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 10 febbraio 2004.

Libero ingresso nel Palazzo reale di Napoli e nella Certosa di San Lorenzo di Padula, in occasione della manifestazione dedicata alle «Giornate Campania Artecard».

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1977, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2002 e successivo decreto ministeriale 15 dicembre 2003 relativo all'istituzione di formule di ingresso agevolato nei Musei della Campania;

Vista la nota n. 8671 del 5 dicembre 2003 con la quale la Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Campania, d'intesa con l'Assessorato ai beni culturali della regione ha riproposto anche per il 2004 la realizzazione del progetto «Giornate Campania Artecard» consentendo il libero ingresso nelle sedi espositive della regione incluse nella rete «Artecard» nei giorni 28 e 29 febbraio 2004;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione del 10 dicembre 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nei giorni 28 e 29 febbraio 2004, in occasione della manifestazione dedicata alle «Giornate Campania Artecard» è consentito il libero ingresso nel Palazzo Reale di Napoli e nella Certosa di San Lorenzo di Padula, incluse nel progetto di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 2002 e successivo decreto ministeriale 15 dicembre 2003, citati in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2004

Il direttore generale: CECCHI

04A02144

DECRETO 10 febbraio 2004.

Libero ingresso nelle sedi espositive statali di competenza della direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, in occasione della settimana per la cultura.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1977, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 2954 del 19 gennaio 2004, con la quale il segretariato generale rende noto che la settimana per la cultura per l'anno 2004, si svolgerà nel periodo dal 24 al 30 maggio 2004;

Considerato l'obiettivo primario dell'amministrazione volto a conseguire la massima fruizione dei luoghi d'arte, stabilendo ogni anno, tra le varie iniziative, anche l'ingresso gratuito nelle medesime sedi espositive e «contemplando, ove possibile, l'apertura nel lunedì ricadente nella settimana», secondo le direttive impartite dal Segretariato generale con la nota sopra citata;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che, nella riunione del 3 febbraio 2004 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nella settimana dal 24 al 30 maggio 2004 è consentito l'ingresso gratuito nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2004

Il direttore generale: CECCHI

04A02151

DECRETO 13 febbraio 2004.

Libero ingresso al Museo di Palazzo reale di Genova, in occasione della riapertura al pubblico di via Balbi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1977, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 1414 del 6 febbraio 2004 della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Genova, relativa alla richiesta d'ingresso gratuito al Museo di Palazzo Reale di Genova, nella giornata del 12 marzo 2004, in occasione della riapertura al pubblico di via Balbi;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, il quale, nella riunione del 3 febbraio 2004 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Il giorno 12 marzo 2004 è consentito l'ingresso gratuito al Museo di Palazzo Reale di Genova, in occasione della riapertura al pubblico di via Balbi e delle manifestazioni organizzate dal comune di Genova nella medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2004

Il direttore generale: CECCHI

04A02152

DECRETO 13 febbraio 2004.

Libero ingresso nella Rocca Roveresca di Senigallia ai soli visitatori della mostra dedicata alle uniformi storiche dell'Arma dei carabinieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1977, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Viste le note n. 20238 del 28 novembre 2003 e n. 384 del 13 gennaio 2004 della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Ancona relative alla richiesta d'ingresso gratuito nella Rocca Roveresca di Senigallia, nel periodo dal 14 al 18 aprile, ai visitatori della mostra dedicata alle uniformi storiche dell'Arma dei carabinieri, attualmente conservate nel Museo del Risorgimento di Roma;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che, nella riunione del 3 febbraio 2004 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nel periodo dal 14 al 18 aprile 2004 è consentito l'ingresso gratuito nella Rocca Roveresca di Senigallia ai soli visitatori della mostra dedicata alle uniformi storiche dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2004

Il direttore generale: CECCHI

04A02153

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2004.

Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine - Area prospiciente Amantea.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ed in particolare l'art. 98;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2003, n. 194, recante Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 che ha previsto l'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre quelle di riposo di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 16 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1998;

Vista la nota n. 3998 in data 17 novembre 2003 con la quale la Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina ha comunicato alla scrivente il parere favorevole della locale commissione consultiva;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, in via sperimentale per tre anni, una zona di tutela biologica denominata «Area prospiciente Amantea» nell'area di estensione pari a 75 km^2 circa, delimitata:

a terra: dalla linea di costa;

a mare: dalla congiungente i punti *A* e *B* individuati dalle seguenti coordinate:

A: lat. 39º04'55" N - long. 16º00'00" E;

B: lat. 39º11'40"N - long. 16º00'00" E;

dalle perpendicolari tracciate dai punti di coordinata *A* e *B* alla linea di costa.

Art. 2.

1. Nell'area indicata all'articolo precedente è fatto divieto assoluto di esercitare la pesca del novellame di qualsiasi specie ed è altresì interdetta la pesca con il sistema a strascico.

2. Con successivo provvedimento sarà istituito il Comitato di gestione previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003 indicato in premessa.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al citato art. 7, il Comitato di gestione provvede alla individuazione dei sistemi di pesca da limitare o interdire in funzione della tutela delle risorse biologiche dell'area.

Art. 3.

1. I contravventori alle norme di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

04A02154

DECRETO 18 febbraio 2004.

Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine - Area Tremiti.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ed in particolare l'art. 98;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 che ha previsto l'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre quelle di riposo di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 16 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1998;

Vista la nota n. 21835 in data 26 novembre 2003 con la quale la Capitaneria di porto di Manfredonia ha comunicato alla scrivente il parere favorevole della locale commissione consultiva;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, in via sperimentale per tre anni, una zona di tutela biologica denominata «Area Tremiti» nell'area marina delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:

a) lat. 42º07'30" N - long. 15º25'30" E;

b) lat. 42º12'00" N - long. 15º42'00" E;

c) lat. 42º15'00" N - long. 15º42'00" E;

d) lat. 42º10'00" N - long. 15º25'30" E.

Art. 2.

1. Nell'area indicata all'articolo precedente è fatto divieto assoluto di esercitare la pesca del novellame di qualsiasi specie ed è altresì interdetta la pesca con il sistema a strascico.

2. Con successivo provvedimento sarà istituito il Comitato di gestione previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003 indicato in premessa.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al citato art. 7, il Comitato di gestione provvede alla individuazione dei sistemi di pesca da limitare o interdire in funzione della tutela delle risorse biologiche dell'area.

Art. 3.

1. I contravventori alle norme di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

04A02155

DECRETO 23 febbraio 2004.

Abrogazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2004, relativo alla modifica delle sede sociale del Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 2004, relativo alla modifica della sede sociale del Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.» fosse variata;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'abrogazione del citato decreto di modifica;

Decreta:

Articolo unico

È abrogato il decreto ministeriale 21 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 2004, concernente la modifica della sede sociale del Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A02204

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 febbraio 2004.

Autorizzazione alla società OCE - Organismo di Certificazione Europea S.r.l., come organismo notificato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 791/1977, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 626/1996.

IL MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 25 agosto 2003, protocollo n. 829711, con la quale la società OCE - Organismo di Certificazione Europea S.r.l., con sede in via Ancona, 21 - 00198 Roma, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, e rendere pareri alla Commissione europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626;

Decreta:

Art. 1.

1. La società OCE - Organismo di Certificazione Europea S.r.l. è designata ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, quale organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformità alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

2. Il suddetto organismo è designato altresì, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva 73/23/CEE.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della designazione di cui al precedente articolo, sono a carico della società OCE - Organismo di Certificazione Europea S.r.l. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, così come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.

2. La società OCE - Organismo di Certificazione Europea S.r.l., è tenuta ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della presente designazione il Ministero delle attività produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente designazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive
GOTI

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ONELLI

04A02200

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 dicembre 2003.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 36.288.078,52.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Visto le domande presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni del 1° ottobre 2002, 26 novembre 2002, 21 gennaio 2003, 4 febbraio 2003, 18 marzo 2003, 1° aprile 2003, 13 maggio 2003, 24 giugno 2003, 15 luglio 2003, 11 novembre 2003 e riportate al punto 3 dei rispettivi resoconti sommari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2003 di cui al decreto direttoriale n. 1911 dell'11 novembre 2003;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per i progetti di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 36.288.078,52, ripartite in € 13.180.563,84 nella forma di contributo nella spesa ed in € 23.107.514,68 nella forma di credito agevolato, e graveranno sulle disponibilità, destinate alle aree depresse, assegnate con decreto n. 1911/2003 di cui alle premesse per l'anno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

D M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S645-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S645-P del 12/02/2001 Comitato del 24/06/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Riparazione tissutale ricostruzione dell''epitelio congiuntivale in vitro e sua applicazione chimica

Inizio: 01/07/2002

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 12/02/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

IDI FARMACEUTICI S.P.A.
POMEZIA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 4.756.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 4.756.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 3.775.000,00	€ 0,00	€ 3.775.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 981.000,00	€ 0,00	€ 981.000,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.756.000,00	€ 0,00	€ 4.756.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	45 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	40 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.091.150,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.427.050,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S174-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S174-P del 15/03/1999 Comitato del 15/07/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Studio di nuove tipologie di veicoli da trasporto più leggeri anche al fine di garantire maggiore sicurezza nel trasporto e incrementare la capacità di carico, con benefiche ricadute sull" ambiente e sulla produttività, mediante sperimentazione preindustriale di leghe innovative, nuove tecniche di saldatura, uso di strumenti di analisi e verifica teorico-sperimentale computerizzata e applicazione di processi produttivi più efficaci ed economici

Inizio: 12/06/1999

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 15/03/1999

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Acerbi Veicoli Industriali S.p.A.
CASTELNUOVO SCRIVIA (AL)

- Costo Totale ammesso Euro 940.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 586.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 354.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 586.000,00	€ 354.000,00	€ 940.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 586.000,00	€ 354.000,00	€ 940.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	293.600,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	546.300,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S340-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S340-P del 22/12/1999 Comitato del 04/02/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Nuovo processo di produzione di dicloroetano e di cloruro di vinile da etano

  Inizio: 01/04/2000

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 22/12/1999
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  European Vinyls Corporation Italia S.p.A.
  PORTO MARGHERA (VE)

- Costo Totale ammesso Euro 2.935.500,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.472.800,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 462.700,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 2.472.800,00	€ 462.700,00	€ 2.935.500,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.472.800,00	€ 462.700,00	€ 2.935.500,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	687.605,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.031.715,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S540-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S540-P del 13/11/2000 Comitato del 11/11/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Studio di una innovativa tipologia di salami caratterizzati dall''assenza di allergeni e con bassissima percentuale di acidi grassi saturi

Inizio: 19/02/2001

Durata Mesi: 30

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 13/11/2000

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Cassetta Salumi S.p.A.
ARRONE (TR)

- Costo Totale ammesso Euro 574.300,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 479.270,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 95.030,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 479.270,00	€ 95.030,00	€ 574.300,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 479.270,00	€ 95.030,00	€ 574.300,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	191.502,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	339.828,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S569-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S569-P del 19/12/2000 Comitato del 15/07/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: L''eliminazione della rugosità superficiale dei manufatti per la produzione di particolari di motori per autotrazione

Inizio: 01/04/2001

Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 19/12/2000

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Promass S.R.L.
TREVI (PG)

- Costo Totale ammesso Euro 594.100,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 307.600,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 286.500,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 307.600,00	€ 286.500,00	€ 594.100,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 307.600,00	€ 286.500,00	€ 594.100,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	179.285,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	342.135,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S587-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S587-P del 08/01/2001 Comitato del 21/01/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: UTE DIGITALE: studio di un nuovo sistema per la gestione delle problematiche tecnico/organizzative relative alla Unità Tecnologica Elementare /UTE) di un"officina di montaggio autoveicoli

Inizio: 08/04/2001

Durata Mesi: 16

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 08/01/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

FIAT AUTO S.P.A.
TORINO (TO)

- Costo Totale ammesso Euro 1.243.400,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 435.100,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 808.300,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 322.500,00	€ 676.300,00	€ 998.800,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 112.600,00	€ 132.000,00	€ 244.600,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 435.100,00	€ 808.300,00	€ 1.243.400,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	217.790,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	842.195,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S591-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S591-P del 08/01/2001 Comitato del 13/05/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Nuova metodologia di pianificazione reticolare integrata della produzione per la gestione tramite internet del ciclo produttivo esternalizzato alla sbufornitura tecnologia avanzata

Inizio: 01/04/2002

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 08/01/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

T.A.R.P. S.P.A.
Milano (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 2.084.450,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 0,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.084.450,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 2.084.450,00	€ 2.084.450,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 2.084.450,00	€ 2.084.450,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	416.890,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.250.670,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S598-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S598-P del 09/01/2001 Comitato del 01/10/2002
- Progetto di Ricerca

Titolo: Sistema per l''integrazione dell''automazione del processo di produzione di componenti "a misura", con l''utilizzo di materiale da riciclo, per sistemi costruttivi industrializzati a destinazione civile ed industriale, pronti per il monitoraggio a secco in cantiere con metodologie tipo "meccano".

Inizio: 09/04/2001

Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 09/01/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Domopan S.p.A.
MILANO (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 671.910,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 534.020,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 137.890,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 534.020,00	€ 137.890,00	€ 671.910,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 534.020,00	€ 137.890,00	€ 671.910,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	45 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	40 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	254.975,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	362.656,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla disponibilità di un finanziamento bancario, concesso successivamente alla data del 15/10/2001, di importo non inferiore a € 611.000,00 e di durata almeno pari al periodo di realizzazione del progetto, ovvero all'aumento di capitale sociale e al relativo versamento da € 601.155,83 a € 1.212.155,83 effettuato con apporto di liquidità.

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S607-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S607-P del 29/01/2001 Comitato del 26/11/2002
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Costruzione di una thenching macchine per attività di scavo subacque

  Inizio: 15/06/2001

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 29/01/2001
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  C.N.S. S.C.R.L. - Cooperativa Nazionale Sommozzatori

  AVENZA - CARRARA (MS)

- Costo Totale ammesso Euro 707.545,95
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 382.694,56
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 324.851,39

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 362.036,29	€ 324.851,39	€ 686.887,68
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 20.658,27	€ 0,00	€ 20.658,27
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 382.694,56	€ 324.851,39	€ 707.545,95

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	207.925,54
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	395.890,02

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S608-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S608-P del 29/01/2001 Comitato del 21/01/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Film polimerici innovativi per applicazioni geologiche e pavimentazioni sintetiche ottenuti da blend compatibilizzati di materie plastiche di riciclo

  Inizio: 02/01/2002

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 29/01/2001
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Ecolevante S.p.A.
  SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)

- Costo Totale ammesso Euro 3.568.613,88
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 417.968,57
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 3.150.645,31

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 377.581,64	€ 2.932.855,44	€ 3.310.437,08
Eleggibile lettera c)	€ 40.438,58	€ 217.789,87	€ 258.228,45
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ -51,65	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 417.968,57	€ 3.150.645,31	€ 3.568.613,88

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.120.391,30
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.818.145,16

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S611-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S611-P del 29/01/2001 Comitato del 18/03/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: "Realizzazione di un bioreattore (Biotest-Bio Artificial Liver) con epatociti di maiale specific pathogen free per il supporto metabolico nella insufficenza epatica acuta"

Inizio: 01/10/2001

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 29/01/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

IMPRESA CONSORZIO BIORICERCHE 2000
NAPOLI (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 5.445.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 4.169.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.276.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.259.000,00	€ 672.000,00	€ 2.931.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 1.910.000,00	€ 604.000,00	€ 2.514.000,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.169.000,00	€ 1.276.000,00	€ 5.445.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.241.100,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla preventiva dimostrazione che il Consorzio Bioricerche 2000 abbia i requisiti di consorzio di rappresentanza dei quattro consorziati.

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S617-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S617-P del 08/02/2001 Comitato del 18/03/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Nuove tecnologie, nuovi componenti e nuovi package per una maggiore integrazione nel settore dei Controlli Elettronici per Motori Elettrici

Inizio: 01/03/2002

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 08/02/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

I.R.C.I. S.p.A. - International Rectifier Corporation Italiana
BORGARO TORINESE (TO)

- Costo Totale ammesso Euro 6.856.300,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 3.885.700,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.970.600,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 2.387.000,00	€ 2.514.600,00	€ 4.901.600,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.498.700,00	€ 456.000,00	€ 1.954.700,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.885.700,00	€ 2.970.600,00	€ 6.856.300,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.464.100,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.815.230,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S621-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S621-P del 09/02/2001 Comitato del 01/04/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Alleggerimento di parti strutturali di autoveicoli mediante tecniche di produzione innovative basate sull''idroformativa

  Inizio: 09/05/2001

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 09/02/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.
  TORINO (TO)

- Costo Totale ammesso Euro 7.844.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 4.670.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 3.174.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 3.579.000,00	€ 3.174.000,00	€ 6.753.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 1.091.000,00	€ 0,00	€ 1.091.000,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.670.000,00	€ 3.174.000,00	€ 7.844.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.589.050,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	5.386.650,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S616-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S616-P del 06/02/2001 Comitato del 15/04/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Progetto di ricerca finalizzato alla realizzazione di innovativi prodotti modulari basati su tecnologia di stampa bubble ink jet, per l''informatica, il mondo Internet e l'' Hi-Tech

Inizio: 07/05/2001

Durata Mesi: 32

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 06/02/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Olivetti I-Jet S.p.A.
ARNAD (AO)

- Costo Totale ammesso Euro 6.846.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.983.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 4.863.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 1.983.000,00	€ 4.863.000,00	€ 6.846.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.983.000,00	€ 4.863.000,00	€ 6.846.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro 1.225.200,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro 4.549.050,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla preventiva verifica del capitale sociale della richidente, che dovrà far capo, direttamente o indirittamente, per più del 50% alla suddetta Olivetti Tecnost, la quale deve impegnarsi a sostenere finanziariamente la Olivetti I-Jet per gli impegni relativi al progetto in esame e al piano di rilancio in corso di attuazione; a sua volta la richidente deve impegnarsi a comuncare al MIUR, per le opportune determinazioni in merito alla conferma o alla revoca delle agevolazioni concesse, le eventuali variazioni della compagine azionaria, che dovessero verificarsi prima della completa erogazione delle agevolazioni concesse, qualora a seguito di tali variazioni la quota di partecipazine del gruppo Olivetti Tecnost nella richiedente dovesse scendere al disotto del 50%.

04A02163

DECRETO 29 dicembre 2003.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale «Eureka», di cui al decreto legislativo n. 297/1999, al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR). (Decreto n. 2267).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 6 e 7 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Viste le proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 4 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 7 ottobre 2003, 9 dicembre 2003 ed in particolare i progetti per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal Comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;

Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui al decreto n. 1911 dell'11 novembre 2003;

Tenuto conto in particolare dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca, presentati ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, sono ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

5. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di euro 9.830.576,00 ripartita in euro 9.830.576,00 nella forma di contributo nella spesa per attività di ricerca, euro 0,00 nella forma di credito agevolato per attività di ricerca ed euro 0,00 nella forma di contributo nella spesa per attività di formazione, di cui al presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma Operativo Nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

D.M. 593/2000 Art.7 Protocollo N. 2599

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 2599 del 25/01/2002 Comitato del 09/12/2003

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 2791 FACTORY PAMELA - Sviluppo di un sistema innovativo di taglio laser ad alta velocità per fogli metallici sottili.

Inizio: 25/01/2002

Durata Mesi: 48

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 25/01/2002

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Prima Industrie S.p.A.
COLLEGNO (TO)

CNR - ITIA
MILANO (MI)

• Costo Totale ammesso	Euro	6.666.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	4.877.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.789.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 3.530.000,00	€ 1.707.000,00	€ 5.237.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 1.347.000,00	€ 82.000,00	€ 1.429.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.877.000,00	€ 1.789.000,00	€ 6.666.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70%	45%	0%	0%
Eleggibile lettera c)	65%	40%	0%	0%
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60%	35%	0%	0%
Non Eleggibile	60%	35%	0%	0%
Extra UE	60%	35%	0%	0%

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	4.147.500,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

A garanzia della possibilità di sostenere costi in zona Ea, si subordina la stipula del contratto di finanziamento, per quanto riguarda Prima Industrie, alle seguenti condizioni:
a) verifica che il numero di ricercatori (assunti o trasferiti da altra sede in modo permanente) stabilmente occupati presso la sede provvisoria di Modugno risulti alla data del 31/01/2004 non inferiore a 8;
b) impegno da parte dell'impresa a completare, entro il 2004, tutti gli investimenti previsti per l'attrezzaggio del laboratorio nella sede definitiva di Modugno ed a procedere all'assunzione di ulteriori 3 ricercatori da destinare al progetto entro la data del 31/01/2005.
Si subordina inoltre la stipula del contratto di finanziamento alla preventiva approvazione internazionale del progetto.

D.M. 593/2000 Art.7 Protocollo N. 2269

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 2269 del 07/08/2001 Comitato del 04/02/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: E! 2023 ITEA - POLLENS

Inizio: 10/11/2001

Durata Mesi: 20

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 07/08/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Cres - Centro per la Ricerca Elettronica in Sicilia
MONREALE (PA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO DIP. ING. ELETTRICA
Palermo (PA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
ROMA (RM

• Costo Totale ammesso	Euro	2.991.648,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.121.600,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	870.048,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.760.000,00	€ 829.848,00	€ 2.589.848,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 361.600,00	€ 40.200,00	€ 401.800,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.121.600,00	€ 870.048,00	€ 2.991.648,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75%	50%	0%	0%
Eleggibile lettera c)	75%	50%	0%	0%
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70%	45%	0%	0%
Non Eleggibile	70%	45%	0%	0%
Extra UE	70%	45%	0%	0%

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.006.134,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Al fine di garantire la copertura finanziaria dei progetti presentati dal CRES nel corso del 2001 si subordina la stipula del contratto al versamento di mezzi freschi o all'ottenimento di finanziamenti bancari, per un importo almeno pari a 642.000 euro. Nel caso che, prima della stipula del contratto sul presente progetto, si procedesse alla stipula del contratto sul progetto PON n. 12743, già deliberato dal MIUR, le condizioni previste sarebbero ampiamente in grado di soddisfare il piano finanziario e l'eventuale stipula sul progetto in esame deve essere condizionata unicamente all'acquisizione della documentazione attestante il soddisfacimento della condizione posta sull'acquisizione di risorse finanziarie per un importo pari al almeno 642.000 euro.

D.M. 593/2000 Art.7 Protocollo N. 2257

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 2257 del 31/07/2001 Comitato del 07/10/2003

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 2365 MEDEA+ A105 UNILAN-ADD

Inizio: 22/06/2002

Durata Mesi: 18

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del 09/04/2002

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

STMicroelectronics S.R.L.
AGRATE BRIANZA (MI)

• Costo Totale ammesso	Euro	518.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	518.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 118.000,00	€ 0,00	€ 118.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 518.000,00	€ 0,00	€ 518.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70%	45%	0%	0%
Eleggibile lettera c)	65%	40%	0%	0%
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60%	35%	0%	0%
Non Eleggibile	60%	35%	0%	0%
Extra UE	60%	35%	0%	0%

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	350.800,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 593/2000 Art.7 Protocollo N. 2585

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 2585 del 31/01/2002 Comitato del 09/12/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: E! 2365 MEDEA+ A207 POCKET MM - Silicon Application Platform per Pocket MM

Inizio: 01/10/2002

Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del 23/07/2002

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

STMicroelectronics S.R.L.
AGRATE BRIANZA (MI)

Urmet Telecomunicazioni S.p.A.
TORINO (TO

- Costo Totale ammesso Euro 2.873.430,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.591.530,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 281.900,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

		Ricerca Industriale		Sviluppo Precompetitivo		Totale
Eleggibile lettera a)	€	1.915.300,00	€	281.900,00	€	2.197.200,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	388.530,00	€	0,00	€	388.530,00
Non Eleggibile	€	287.700,00	€	0,00	€	287.700,00
Extra UE	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Totale	€	2.591.530,00	€	281.900,00	€	2.873.430,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70%	45%	0%	0%
Eleggibile lettera c)	65%	40%	0%	0%
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60%	35%	0%	0%
Non Eleggibile	60%	35%	0%	0%
Extra UE	60%	35%	0%	0%

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.873.303,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 593/2000 Art.7 Protocollo N. 2584

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 2584 del 31/01/2002 Comitato del 10/06/2003

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 2365 MEDEA+ A107 4G-RADIO - Dimostratori di dispositivi a radiofrequenza per sistemi di radiocomunicazione di quarta generazione

Inizio: 01/10/2002

Durata Mesi: 31

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del 23/07/2002

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

STMicroelectronics S.R.L.
AGRATE BRIANZA (MI)

CEFRIEL - CONSORZIO PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE
MILANO (MI)

• Costo Totale ammesso	Euro	2.275.090,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.927.710,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	347.380,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.398.920,00	€ 347.380,00	€ 1.746.300,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 528.790,00	€ 0,00	€ 528.790,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.927.710,00	€ 347.380,00	€ 2.275.090,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70%	45%	0%	0%
Eleggibile lettera c)	65%	40%	0%	0%
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60%	35%	0%	0%
Non Eleggibile	60%	35%	0%	0%
Extra UE	60%	35%	0%	0%

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.452.839,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A02202

DECRETO 29 dicembre 2003.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale «Eureka», di cui al decreto legislativo n. 297/1999, al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR). (Decreto n. 2268).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO III

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2003 e riguardante tra l'altro la sospensione delle attività istruttorie delle domande di finanziamento pervenute ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, con attività svolte per almeno il 75% in aree obiettivo 1 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 18 marzo 2003, di cui al punto 5 del resoconto sommario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2003 di cui al decreto direttoriale n. 1911 del 17 dicembre 2003;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate complessivamente in euro 1.297.072,97 e graveranno sulle disponibilità assegnate con decreto n. 1911/2003 di cui alle premesse.

Di detto importo la quota di euro 917.272,97 corrispondente alle agevolazioni concesse nella forma di contributo nella spesa è impegnato sullo stanziamento del capitolo n. 8932 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il dirigente: FONTI

ALLEGATO

D.M. 593/2000 Art.7 Protocollo N. 2851

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 2851 del 05/07/2002 Comitato del 18/03/2003
- Progetto di Ricerca
  Titolo: EI 2209 EACH - European Agency for Cultural Heritage
  Inizio: 01/10/2002
  Durata Mesi: 24
  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 05/07/2002
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e
  Es S.R.L. - Progetti e Sistemi
  NAPOLI (NA)
  C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche
  ROMA (RM
  I.Net2 S.R.L.
  GENOVA (GE

• Costo Totale ammesso	Euro	1.836.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	941.714,93
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	894.285,07
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

		Ricerca Industriale		Sviluppo Precompetitivo		Totale
Eleggibile lettera a)	€	878.442,33	€	500.000,00	€	1.378.442,33
Eleggibile lettera c)	€	0,00	€	236.000,00	€	236.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	63.272,60	€	158.285,07	€	221.557,67
Non Eleggibile	€	0.00	€	0.00	€	0.00
Extra UE	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Totale	€	941.714,93	€	894.285,07	€	1.836.000,00

Sezione C1 - Forma e Misura dell'Intervento relativi ad Es S.R.L. – Progetti e Sistemi ed I.Net2 S.R.L.

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45%	30%	55%	50%
Eleggibile lettera c)	40%	25%	60%	55%
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35%	20%	65%	60%
Non Eleggibile	35%	20%	65%	60%
Extra UE	35%	20%	65%	60%

Sezione C2 - Forma e Misura dell'Intervento relativi a C.N.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70%	45%	0%	0%
Eleggibile lettera c)	65%	40%	0%	0%
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60%	35%	0%	0%
Non Eleggibile	60%	35%	0%	0%
Extra UE	60%	35%	0%	0%

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa fino a Euro 917.272,97

• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto fino a Euro 379.800,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A02201

DECRETO 12 febbraio 2004.

Riconoscimento in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Giuseppina Liliana Vittoria Randazzo, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario (Venezuela), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319;

Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi *post*-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana (documentata con nota acquisita il 21 gennaio 2004); alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 29 luglio 2002, indetta per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative atteso che: la formazione attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo; l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale.

Decreta:

1. Il titolo di formazione: «Profesor especialidad: Lengua Extranjera - Menciòn: Inglés» conferito il 19 gennaio 1996 dalla «Universidad Pedagògica Experimental Libertador» di Maracay (Venezuela), posseduto da:

cognome: Randazzo;

nome: Giuseppina Liliana Vittoria;

nata a: Catania;

il: 20 gennaio 1969;

cittadinanza comunitaria (italiana);

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese che lo ha rilasciato (Venezuela) subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - inglese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*,

Roma, 12 febbraio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A02150

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzione regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Napoli n. 24851 del 29 gennaio 2004 con la quale ha comunicato il mancato ed irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare delle circoscrizioni di Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3, di codesto Ufficio, verificatosi dal giorno 20 gennaio 2004 a seguito dello stato di agitazione proclamato dalle organizzazioni sindacali territoriali C.G.I.L - C.I.S.L. - U.I.L. - FAS/CISAL - FAS - RdB, per cui sono state indette, preso l'Ufficio provinciale del territorio di Napoli numerose assemblee del personale il cui svolgimento a causa dell'alta adesione del personale ha impedito il regolare espletamento del Servizio di pubblicità immobiliare nei giorni e neIle ore sotto indicate;

Accertato che il mancato ed irregolare funzionamento è da considerarsi evento di carattere eccezionale, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Considerato che l'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con nota prot. n. 144 del 19 febbraio 2004, ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Decreta:

Il periodo di mancato ed irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Napoli è accertato come segue:

20 gennaio 2004:

Circoscrizione Napoli 1: interruzione del servizio dalle ore 11,15 alle ore 12 per i reparti visure;

21 gennaio 2004:

Circoscrizione Napoli 3: mancato funzionamento dalle ore 11 alle ore 12;

Circoscrizione Napoli 1: interruzione del servizio dalle ore 11,30 alle ore 12 per i reparti visure;

23 gennaio 2004:

Circoscrizione Napoli 3: mancato funzionamento dalle ore 9,30 alle ore 12;

Circoscrizione Napoli 1: interruzione del servizio dalle ore 9 alle ore 12 per i reparti visure e dalle ore 10,30 alle ore 12 per i reparti certificati;

24 gennaio 2004:

Circoscrizione Napoli 3: mancato funzionamento, chiusura sportelli dalle ore 8 alle ore 12;

Circoscrizione Napoli 2: mancato funzionamento dalle ore 8 alle ore 12,30;

Circoscrizione Napoli 1: interruzione del servizio dalle ore 8 alle ore 12.

Regione: Campania;

Ufficio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Napoli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 23 febbraio 2004

Il direttore regionale: AGRUSTI

04A02142

DECRETO 23 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Salerno n. 17991 del 4 febbraio 2004, con la quale ha comunicato alla scrivente l'irregolare funzionamento del servizio al pubblico ed attività di cassa ad esso connesse — servizi catastali — nella sede di via dei Principati n. 75 di Salerno, verificatosi dalle ore 11,30 alle ore 12,30 del giorno 21 gennaio 2004 e dalle ore 11 alle ore 12 del giorno 22 gennaio 2004; inoltre, vista la nota prot. n. 17992 del 4 febbraio 2004 con la quale ha comunicato l'irregolare funzionamento del servizio al pubblico ed attività ad esso connesse — servizio di pubblicità immobiliare — nella sede di via degli Uffici Finanziari n. 7 di Salerno, verificatosi dalle ore 11 alle ore 12 del giorno 26 gennaio 2004, dalle ore 9 alle ore 10 del giorno 27 gennaio 2004 e dalle ore 11 alle ore 12 del giorno 28 gennaio 2004, a seguito di assemblea sindacale del personale;

Constatato che l'irregolare funzionamento dei suddetti servizi è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi al pubblico, producendo l'irregolare funzionamento dell'Ufficio nel periodo suindicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con nota prot. n. 145 del 19 febbraio 2004, ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale (ora Direzione regionale) la Struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di regolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Salerno è accertato come segue:

giorno 21 gennaio 2004 dalle ore 11,30 alle ore 12,30;

giorno 22 gennaio 2004 dalle ore 11 alle ore 12;

giorno 26 gennaio 2004 dalle ore 11 alle ore 12;

giorno 27 gennaio 2004 dalle ore 9 alle ore 10;

giorno 28 gennaio 2004 dalle ore 11 alle ore 12.

Regione: Campania.

Ufficio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Salerno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 23 febbraio 2004

Il direttore regionale: AGRUSTI

04A02143

DECRETO 23 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota 1559 inviata in data 5 febbraio 2004, con la quale è stato comunicato per lo stesso giorno, la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliari per quanto concerne l'accettazione delle note e di irregolare funzionamento, parzialmente garantito, del servizio di ispezioni ipotecarie dell'ufficio provinciale di Latina;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi all'assemblea del personale, indetta dalla RSU per il mancata rinnovo del contratto, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi di pubblicità immobiliare il giorno 5 febbraio dalle ore 11,30 alle ore 13;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 5 febbraio 2004, irregolare funzionamento per sospensione delle attività connesse ai servizi di pubblicità immobiliare.

Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore regionale: CESARO

04A02024

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali ed ipotecari dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro 5, Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961,

n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Viste le note con prot. 480 e 481 del 22 gennaio 2004 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento delle attività catastali ed ipotecarie nei giorni 21 e 22 gennaio 2004;

Accertato che l'irregolare funzionamento è dipeso dall'adesione totale del personale alle assemblee sindacali richieste dalle R.S.U. locali i giorni 21 e 22 gennaio 2004, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 78/04 dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali ed ipotecari dell'ufficio provinciale di Piacenza dalle ore 10,30 alle ore 12 nei giorni 21 e 22 gennaio 2004.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 febbraio 2004

Il direttore regionale: IMBROGLINI

04A02023

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 11 febbraio 2004.

Attuazione ordinanza commissariale n. 307 del 15 luglio 2002. Approvazione progetto esecutivo «Lavori di completamento» dell'intervento «Trasferimento acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari» approvato con ordinanza n. 308 del 12 agosto 2002. Ente attuatore: Consorzio di bonifica del Cixerri. (Ordinanza n. 389).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la Protezione civile n. 3196 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza commissariale n. 307 del 15 luglio 2002 con la quale in modifica al programma commissariale, nono stralcio, definito con ordinanza n. 255/01 è stato previsto l'intervento relativo al «Trasferimento di acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari»;

Atteso che con la predetta ordinanza il Consorzio di bonifica del Cixerri è stato individuato, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale ente attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che l'intervento predetto, inserito nel programma commissariale di interventi è finanziato con i fondi a disposizione del Commissario governativo nella contabilità speciale n. 1690/3 presso la sezione di Tesoreria provinciale di Cagliari intestata a «Presidente della giunta regionale - emergenza idrica» per l'importo di € 7.588.000,00;

Atteso che con nota commissariale prot. n. 836 /E.I. in data 6 agosto 2002, è stato chiesto al Ministero dell'economia e finanze di autorizzare l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale, da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata:

«Trasferimento acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari»;

Atteso che la suddetta contabilità è stata aperta con il n. 3066;

Atteso che con ordinanza n. 308 del 12 agosto 2003 è stato approvato il progetto «esecutivo» dell'intervento «Trasferimento acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari» per un importo complessivo di € 7.588.000,00 così articolato:

a) Lavori:		
1) Lavori	4.882.825,20	
2) Oneri per la sicurezza dei lavoratori	112.265,73	
Sommano . . .	—	4.995.090,93
b) Somme a disposizione:		
1) Espropriazioni	142.025,57	
2) Oneri per attraversamenti, allacci etc. (a stima)	150.000,00	
3) Imprevisti (5% di A + B1)	256.855,83	
4) Condotta collegamento Campo Pisano 1° comp.	578.448,38	
5) Spese generali	501.300,94	
6) I.V.A. (20% di A + B5)	1.099.278,35	
Sommano complessivamente . . .	—	7.588.000,00

Atteso che il Consorzio di bonifica del Cixerri con nota prot. n. 3355 del 21 luglio 2003 ha inviato il progetto dei lavori di completamento dell'intervento «Trasferimento acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari» evidenziando che sono stati realizzati, entro i termini d'urgenza prescritti dall'ordinanza n. 307/02, i lavori di prima fase che prevedevano il ricorso all'utilizzo di strutture idrauliche esistenti nel territorio, mentre la seconda fase, di cui al progetto inviato, prevede la realizzazione di nuove condotte di collegamento delle infrastrutture;

Atteso che il progetto dei lavori di completamento è stato recepito dalla deputazione amministrativa del Consorzio di bonifica del Cixerri con deliberazione n. 384 in data 4 novembre 2003;

Atteso che con nota prot. n. 5511 del 30 dicembre 2003 è stata inviata una relazione integrativa al progetto unitamente alla relazione istruttoria e di validazione del progetto medesimo redatta dal responsabile del procedimento individuato dal Consorzio di bonifica del Cixerri;

Atteso che il quadro economico dell'intervento «Trasferimento acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari», di cui alla predetta relazione istruttoria è il seguente:

a) Lavori:		
1) Lavori	3.418.686,82	
1*a*) espletamento procedure espropriative 1ª fase (netti)	52.650,48	
2*a)* lavori di completamento (comprese procedure espropriative)	1.715.224,83	
2*b)* lavori di completamento (oneri speciali della sicurezza)	23.677,25	
Sommano lavori . . .	—	5.210.239,38

b) Somme a disposizione lavori di completamento:

1) Espropriazioni:		
a) su lavori di prima fase	285.000,00	
b) su lavori di completamento	90.000,00	
Sommano espropriazioni . . .	—	375.000,00
2) Oneri per attraversamento:		
a) FF.SS.	5.042,14	
b) provincia di Cagliari	—	
Sommano oneri per attraversamento . . .	—	5.042,14
3) Forniture:		
a) n. 2 valvole di regolazione DN 600	16.650,00	
b) n. 2 strumenti di misura a ultrasuoni DN 400 e DN 600	8.952,00	
Sommano forniture . . .	—	25.602,00
4) Cottimi fiduciari:		
a) allaccio condotta di mandata pozzo T e Sella al serbatoio CBC	17.964,23	
b) intervento su condotta di mandata di Campo Pisano	18.047,60	
c) realizzazione n. 4 pozzetti c.a.	5.600,00	
d) posa in opera valvole di regolazione	5.190,00	
e) ripristino stradale in corrispondenza comizio n. 26	6.622,00	
f) ripristino strada di servizio alla condotta	19.877,71	
g) formazione piazzale di servizio	19.988,67	
Sommano cottimi . . .	—	93.290,21
5) Lavori in amministrazione diretta:		
a) su indagini geotecniche	4.651,99	
b) scavi per la realizzazione di n. 4 pozzetti	5.053,66	
Sommano lavori in amministrazione diretta . . .	—	9.705,65
6) Imprevisti	27.703,37	
7) Spese generali:		
a) sui lavori di prima fase già eseguiti	546.786,82	
b) sui lavori di completamento	184.719,11	
Sommano spese generali . . .	—	731.505,93
8) Consulenza geotecnica e geologica:		
a) lavori di prima fase	15.803,58	
b) lavori di completamento	7.901,79	
		23.705,37
9) IVA:		
a) su lavori di prima fase già eseguiti: (0,20 di A1 + A1a + B2 + B4 + 0,10 di B7a + B8a)	733.150,78	
b) sui lavori di completamento (0,20 di A2a + A2b* 0,10 di B7b + B8b)	353.055,16	
Sommano . . .	—	1.086.205,94
Sommano complessivamente . . .	—	7.588.000,00

Atteso che la citata ordinanza 307/02 prevede che il progetto «Trasferimento acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari» venga approvato sulla base del parere del responsabile del procedimento, così come individuato dalla legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto pertanto di dover provvedere, sulla base del sopra citato parere del responsabile del procedimento, all'approvazione del progetto dei lavori «Lavori di completamento» dell'intervento «Trasferimento acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari» di cui all'ordinanza n. 308/02 e del seguente quadro economico dell'intervento medesimo, recante la rimodulazione delle spese generali in conformità alle previsioni di cui all'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 308/02:

a) Lavori:		
1) Lavori	3.418.686,82	
1*a*) espletamento procedure espropriative 1ª fase (netti)	52.650,48	
2*a)* lavori di completamento (comprese procedure espropriative)	1.715.224,83	
2*b)* lavori di completamento (oneri speciali della sicurezza)	23.677,25	
Sommano lavori . . .	—	5.210.239,38
b) Somme a disposizione		
1) Espropriazioni:		
a) su lavori di prima fase	285.000,00	
b) su lavori di completamento	90.000,00	
Sommano espropriazioni . . .	—	375.000,00
2) Oneri per attraversamento:		
a) FF.SS.	5.042,14	
Sommano oneri per attraversamento . . .	—	5.042,14
3) Forniture:		
a) n. 2 valvole di regolazione DN 600	16.650,00	
b) n. 2 strumenti di misura a ultrasuoni DN 400 e DN 600	8.952,00	
Sommano forniture . . .	—	25.602,00
4) Cottimi fiduciari:		
a) allaccio condotta di mandata pozzo T e Sella al serbatoio CBC	17.964,23	
b) intervento su condotta di mandata di Campo Pisano	18.047,60	
c) realizzazione n. 4 pozzetti c.a.	5.600,00	
d) posa in opera valvole di regolazione	5.190,00	
e) ripristino stradale in corrispondenza comizio n. 26	6.622,00	
f) ripristino strada di servizio alla condotta	19.877,71	
g) formazione piazzale di servizio	19.988,67	
Sommano cottimi . . .	—	93.290,21
5) Lavori in amministrazione diretta:		
a) su indagini geotecniche	4.651,99	
b) scavi per la realizzazione di n. 4 pozzetti	5.053,66	
Sommano lavori in amministrazione diretta . . .	—	9.705,65
6) Imprevisti	—	151.864,32
7) Spese generali	607.344,99	
Sommano spese generali . . .	—	607.344,99
8) Consulenza geotecnica e geologica:		
a) lavori di prima fase	15.803,58	
b) lavori di completamento	7.901,79	
		23.705,37

9) IVA:

a) su lavori di prima fase già eseguiti: (0,20 di A1 + A1a + B2 + B4 + 0,10 di B7a + B8a) 733.150,78

b) sui lavori di completamento (0,20 di A2a + A2b* 0,10 di B7b + B8b) 353.055,16

Sommano . . . — 1.086.205,94

Sommano complessivamente . . . — 7.588.000,00

Viste le ordinanze del Commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997 e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95 è stato nominato Sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della Giunta regionale - emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione dell'atto rientra tra le funzioni delegate al Sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopraccitate;

Ordina:

Art. 1.

Quadro economico del progetto

1. Sulla base del parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento dell'intervento «Trasferimento di acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari» di cui all'ordinanza 308/02, è approvato il progetto esecutivo dei «Lavori di completamento» dell'intervento medesimo ed il quadro economico complessivo per l'importo di € 7.588.000,00 così articolato:

a) Lavori:		
1) Lavori	3.418.686,82	
1*a*) espletamento procedure espropriative 1ª fase (netti)	52.650,48	
2*a)* lavori di completamento (comprese procedure espropriative)	1.715.224,83	
2*b)* lavori di completamento (oneri speciali della sicurezza)	23.677,25	
Sommano lavori . . .	—	5.210.239,38
b) Somme a disposizione		
1) Espropriazioni:		
a) su lavori di prima fase	285.000,00	
b) su lavori di completamento	90.000,00	
Sommano espropriazioni . . .	—	375.000,00
2) Oneri per attraversamento:		
a) FF.SS.	5.042,14	
Sommano oneri per attraversamento . . .	—	5.042,14
3) Forniture:		
a) n. 2 valvole di regolazione DN 600	16.650,00	
b) n. 2 strumenti di misura a ultrasuoni DN 400 e DN 600	8.952,00	
Sommano forniture . . .	—	25.602,00
4) Cottimi fiduciari:		
a) allaccio condotta di mandata pozzo T e Sella al serbatoio CBC	17.964,23	
b) intervento su condotta di mandata di Campo Pisano	18.047,60	
c) realizzazione n. 4 pozzetti c.a.	5.600,00	
d) posa in opera valvole di regolazione	5.190,00	
e) ripristino stradale in corrispondenza comizio n. 26	6.622,00	
f) ripristino strada di servizio alla condotta	19.877,71	
g) formazione piazzale di servizio	19.988,67	
Sommano cottimi . . .	—	93.290,21

5) Lavori in amministrazione diretta:		
a) su indagini geotecniche	4.651,99	
b) scavi per la realizzazione di n. 4 pozzetti	5.053,66	
Sommano lavori in amministrazione diretta . . .	—	9.705,65
6) Imprevisti	—	151.864,32
7) Spese generali	607.344,99	
Sommano spese generali . . .	—	607.344,99
8) Consulenza geotecnica e geologica:		
a) lavori di prima fase	15.803,58	
b) lavori di completamento	7.901,79	
		23.705,37
9) IVA:		
a) su lavori di prima fase già eseguiti: (0,20 di A1 + A1a + B2 + B4 + 0,10 di B7a + B8a)	733.150,78	
b) sui lavori di completamento (0,20 di A2a + A2b* 0,10 di B7b + B8b)	353.055,16	
Sommano . . .	—	1.086.205,94
Sommano complessivamente . . .	—	7.588.000,00

2. Il progetto esecutivo dei «Lavori di completamento» dell'intervento «Trasferimento di acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari» è dichiarato di pubblica utilità.

3. Il termine per il compimento delle procedure espropriative è fissato entro cinque anni dalla data della presente ordinanza.

4. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori relativi al progetto approvato con la presente ordinanza, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta e, proporzionalmente dalla voce IVA sui lavori, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato.

5. Il Consorzio di bonifica del Cixerri dovrà comunicare all'ufficio del Commissario governativo, entro trenta giorni dalla aggiudicazione definitiva dei lavori, il quadro economico rideterminato al netto delle economie di cui al punto precedente.

6. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del Commissario governativo.

7. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione del quadro economico di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il Commissario.

8. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 307/02 e n. 308/02.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 11 febbraio 2004

Il sub-commissario governativo: DURANTI

04A02179

ORDINANZA 11 febbraio 2004.

Attuazione ordinanza commissariale n. 268 del 24 ottobre 2001 (modificativa dell'ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999) - «Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione per l'alimentazione idrica dei comuni della Sardegna centro-occidentale in derivazione del Temo» - Ente realizzatore: Assessorato regionale dei lavori pubblici - Ente attuatore: E.S.A.F. (Ordinanza n. 390).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998, n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152, del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 - novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002 e n. 246 del 20 marzo 2003, con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, con la quale in deroga alla normativa vigente, la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere mutui nel limite massimo di 300 miliardi alla regione autonoma della Sardegna o ai suoi enti strumentali affidatari degli interventi, con garanzia della regione stessa, su richiesta del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiarla e la cui linea di finanziamento era inizialmente prevista su fondi privati;

Vista la legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, che autorizza l'amministrazione regionale e gli enti alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti programmati dal Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista la legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 che prevede, tra l'altro, la possibilità di contrarre i mutui di cui alla legge regionale n. 12/1997 anche con altri enti creditizi e finanziari, ed autorizza, nelle more della contrazione dei mutui stessi, l'utilizzo dello specifico stanziamento iscritto nel bilancio regionale — esercizio 1998, nello stato di previsione dell'Assessorato dei lavori pubblici — cap. 08173-00;

Atteso che con ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999, è stato incluso tra le opere del programma commissariale, con finanziamento a valere sui fondi di cui al citato capitolo 08173-00 del bilancio regionale — esercizio 1998, l'intervento «Completamento dell'acquedotto centro-occidentale — schema n. 12 Temo» per l'importo complessivo di € 1.549.370,70 (L. 3.000.000.000);

Atteso che la suddetta ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999 ha individuato l'Assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore dell'intervento in argomento e l'E.S.A.F. quale ente attuatore, ed ha altresì qualificato gli enti predetti quali strutture commissariali ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 2409/1995, art. 5;

Atteso che la suddetta ordinanza n. 148/1999 ha inoltre previsto che il Commissario governativo provveda, a valere sui fondi di cui alla contabilità speciale di tesoreria 1690/3, al pagamento della prima quota, pari al 25% dell'importo dei singoli interventi programmati a valere su mutuo Cassa depositi e prestiti, direttamente a favore degli enti attuatori, a titolo di reintegro delle somme versate dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici al Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai, per l'intervento inserito nel programma comunitario INTERREG IIC;

Atteso che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, ha delegato all'E.S.A.F., con determinazione del Direttore generale n. 713/1999, l'attuazione dell'opera suddetta;

Atteso che con ordinanza n. 268 del 24 ottobre 2001, a seguito dell'avvenuta assegnazione all'E.S.A.F. di risorse finanziarie aggiuntive per la realizzazione suddetto intervento «Completamento dell'acquedotto centro-occidentale — schema n. 12 Temo» è stato previsto, in sostituzione, l'intervento «Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione per l'alimentazione idrica dei comuni della Sardegna centro-occidentale in derivazione del Temo»;

Atteso che l'E.S.A.F. con nota prot. n. 7947 del 24 novembre 2003 ha trasmesso il progetto dell'opera «Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione per l'alimentazione idrica dei comuni della Sardegna centro occidentale in derivazione del Temo», con il seguente quadro economico:

A) Lavori			
A1) Lavori a base d'asta	1.222.246,20		
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	24.943,80		
Totale lavori . . .		—	1.247.190,00
B) Somme a disposizione			
B1) IVA (10% di A)	124.719,00		
B2) Imprevisti	7.469,70		
B3) Spese generali (12,22 di A)	152.406,62		
B4) Fondo art. 18, legge n. 109/1994	17.585,38		
Totale somme a disposizione . . .		—	302.180,70
Totale complessivo . . .		—	1.549.370,70

Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 8663 del 15 dicembre 2003 ha trasmesso la determinazione del direttore generale n. 464 del 2 dicembre 2003, con la quale è stato approvato, ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, il suddetto progetto «Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione per l'alimentazione idrica dei comuni della Sardegna centro-occidentale in derivazione del Temo»;

Ritenuto conseguentemente di dover provvedere, in relazione all'intervenuta approvazione, da parte dell'E.S.A.F del progetto dell'opera «Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione per l'alimentazione idrica dei comuni della Sardegna centro-occidentale in derivazione del Temo» per l'importo complessivo di € 1.549.370,00, al versamento a favore dell'E.S.A.F. stesso della somma di € 387.342,67 pari al 25% dell'importo dell'intervento;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997 e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il coordinatore dell'ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/1995, è stato nominato *Sub*-Commissario governativo per la contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al *Sub*-Commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

1. Ai fini della presente ordinanza è disposta la presa d'atto dell'intervenuta approvazione, da parte dei competenti organi dell'E.S.A.F., ai sensi della legge regionale n. 24/1987, del progetto dei lavori di «Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione per l'alimentazione idrica dei comuni della Sardegna centro-occidentale in derivazione del Temo» dell'importo complessivo di € 1.549.370,00, così articolato:

A) Lavori			
A1) Lavori a base d'asta	1.222.246,20		
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	24.943,80		
Totale lavori . . .		—	1.247.190,00

B) Somme a disposizione		
B1) IVA (10% di A)	124.719,00	
B2) Imprevisti	7.469,70	
B3) Spese generali (12,22 di A)	152.406,62	
B4) Fondo art. 18, legge n. 109/1994	17.585,38	
Totale somme a disposizione . . .	—	302.180,70
Totale complessivo . . .	—	1.549.370,70

2. Con atto di determinazione immediatamente successivo alla presente ordinanza si provvederà al versamento a favore dell'E.S.A.F. della somma di € 387.342,67.

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni dell'ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999 e dell'ordinanza n. 268 del 24 ottobre 2001.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 11 febbraio 2004

Il sub-commissario governativo: DURANTI

04A02180

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º marzo 2004

Dollaro USA	1,2484
Yen giapponese	136,28
Corona danese	7,4520
Lira Sterlina	0,66830
Corona svedese	9,2510
Franco svizzero	1,5783
Corona islandese	86,80
Corona norvegese	8,7170
Lev bulgaro	1,9477
Lira cipriota	0,58589
Corona ceca	32,465
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,30
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6658
Lira maltese	0,4268
Zloty polacco	4,8944
Leu romeno	39733
Tallero sloveno	237,9600
Corona slovacca	40,468
Lira turca	1646706
Dollaro australiano	1,6148
Dollaro canadese	1,6707
Dollaro di Hong Kong	9,7174
Dollaro neozelandese	1,8164
Dollaro di Singapore	2,1219
Won sudcoreano	1471,24
Rand sudafricano	8,2766

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A02339

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omnic»

Estratto provvedimento UPC/II/1512 del 5 febbraio 2004

Specialità Medicinale: OMNIC.

Confezioni:

032647012/M - 30 capsule rilascio controllato 0,4 mg;

032647024/M - 20 capsule rilascio controllato 0,4 mg.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0105/001/W021.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.1,4.8 e 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02166

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pradif»

Estratto provvedimento UPC/II/1513 del 5 febbraio 2004

Specialità medicinale: PRADIF.

Confezioni:

030106013/M - 20 capsule rilascio controllato 0,4 mg;

030106025/M - 30 capsule rilascio controllato 0,4 mg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International gmbh.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0106/001/W018.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.1, 4.8 e 5.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02165

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reopro»

Estratto provvedimento UPC/II/1514 del 5 febbraio 2004

Specialità medicinale: REOPRO.

Confezioni: 031849019/M - 1 flacone 10 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: Centocor b.v.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0075/001/W018.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un test in vitro che consenta di poter meglio accertare una possibile contaminazione virale delle linee cellulari.

I lotti già prodotti, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02164

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seretide»

Estratto decreto UPC/II/1515 dell'11 febbraio 2004

Specialità medicinale: SERETIDE

Confezioni:

034371017/M - diskus 50/100 1 inalatore 28 dosi polvere per inalazioni;

034371029/M - diskus 50/250 1 inalatore 28 dosi polvere per inalazioni;

034371031/M - diskus 50/500 1 inalatore 28 dosi polvere per inalazioni;

034371043/M - diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polvere per inalazioni;

034371056/M - diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polvere per inalazioni;

034371068/M - diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polvere per inalazioni;

034371070/M - diskus 50/100 3 inalatori 60 dosi polvere per inalazioni;

034371082/M - diskus 50/250 3 inalatori 60 dosi polvere per inalazioni;

034371094/M - diskus 50/500 3 inalatori 60 dosi polvere per inalazioni.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0169/001-003/W015.

Tipo di modifica: estensione indicazioni nella stessa area terapeutica e modifica del prezzo.

Modifica apportata: è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente alla broncopneumopatia cronica ostruttiva.

La confezione 034371068/M - diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polvere per inalazioni della suddetta specialità mantiene la classificazione in fascia A alle condizioni di seguito elencate:

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale è stabilito in 51,24 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico è di 84,56 euro (iva inclusa).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02161

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aliflus»

Estratto decreto UPC/II/1516 dell'11 febbraio 2004

Specialità medicinale: ALIFLUS

Confezioni:

034463012/M diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 mcg + 100 mcg;

034463024/M - diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 mcg + 250 mcg;

034463036/M - diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 mcg 500 mcg;

034463048/M - diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 100 mcg;

034463051/M - diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 250 mcg;

034463063/M - diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 500 mcg;

034463075/M - diskus 50/100 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 mcg + 100 mcg;

034463087/M - diskus 50/250 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 mcg + 250 mcg;

034463099/M - diskus 50/500 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 mcg + 500 mcg.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0170/001 - 003/W015.

Tipo di modifica: estensione delle indicazioni nella stessa area terapeutica e modifica del prezzo.

Modifica apportata: È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente alla broncopneumopatia cronica ostruttiva.

La confezione 034463063/M - diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 500 mcg della suddetta specialità mantiene la classificazione in fascia A alle condizioni di seguito elencate:

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale è stabilito in 51,24 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico è di 84,56 euro (iva inclusa).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02162

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Mayne»

Estratto provvedimento UPC/II/1517 del 17 febbraio 2004

Specialità medicinale: ACICLOVIR MAYNE

Confezioni:

035142013/M - «Soluzione per infusione endovenosa» 5 flaconi (vetro) da 500 mg/20 ml;

035142025/M - «Soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone (vetro) da 1g/40 ml;

035142037/M - «Soluzione per infusione endovenosa» 5 flaconi (vetro) da 250 mg/10 ml.

Titolare A.I.C.: Mayne Pharma (Italia) S.r.l..

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0262/001/W007.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: sostituzione del tappo e conseguente modifica del periodo di validità da 12 a 24 mesi.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02159

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xalatan»

Estratto decreto UPC/II/1518 del 17 febbraio 2004

Specialità medicinale: «XALATAN»

Confezioni:

033219015/M - 1 flacone gocce oftalmiche 0,005% 2,5 ml;

033219027/M - 3 flaconi gocce ofialmiche 0,005% 2,5 ml.

Titolare AIC: Pharmacia Italia S.p.a..

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0179/001/W020.

Tipo di modifica: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata: riduzione della pressione intraoculare elevata in pazienti con glaucoma ad angolo aperto e in pazienti con ipertensione oculare.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02160

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello statuto del Consorzio interuniversitario Gerard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti, in Napoli.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 2004 è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio interuniversitario Gerard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti con sede a Napoli e ne è stato approvato lo statuto.

04A02138

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 41/2003 adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici - ENPAM

Con ministeriale n. 9PP/80128/MED-L-58 del 12 febbraio 2004 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 41/2003 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 25 luglio 2003, con la quale sono stati modificati il regolamento del Fondo di previdenza ed il regolamento del Fondo dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta ed addetti ai servizi di continuità assistenziale.

04A02203

Istruttoria per lo scioglimento di quattro società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, delle sottoelencate società cooperative aventi sede legale in provincia di Torino:

1. Società cooperativa «Consorzio lavoro unione a r.l.», con sede legale in Torino - via Viotti n. 1, costituita in data 15 luglio 1986, per rogito notaio dott. Mario Travostino, repertorio n. 34048, pos. prov. n. 5015, partita IVA n. 05123580010;

2. Società cooperativa «Effe V. a r.l.», con sede legale in Torino - Via G. Massari n. 98, costituita in data 13 novembre 1997, per rogito notaio Viscusi dott. Gennaro, repertorio n. 269162, pos. prov. n. 6451, partita IVA n. 07459070012;

3. Società cooperativa «Aksa a r.l.», con sede legale in Torino - Corso Maroncelli n. 10, costituita in data 20 aprile 2000, per rogito notaio dott. Pier Carlo Caligaris, repertorio n. 266136/26910, pos. prov. n. 6981, partita IVA n. 07982460011;

4. Società cooperativa «L'Orchidea '91 a r.l.», con sede legale in Luserna San Giovanni (Torino) - Via Vittorio Veneto n. 10, costituita in data 19 giugno 1991, per rogito notaio dott. Alberto Occelli, repertorio n. 21826, pos. prov. n. 5650, partita IVA n. 06153410017.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A02167

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «Centro comunicazioni multiservice a r.l.», in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della piccola società cooperativa «Centro comunicazioni multiservice a r.l.», con sede legale in Torino - Via P. Paoli n. 18 (costituita in data 1º dicembre 2000), per rogito notaio dott. Travostino Mario, repertorio n. 168178, pos. prov. n. 7098, partita IVA n. 08095470012, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, via Arcivescovado n. 9, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A02168

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Istituto fiduciario Castello S.r.l.», in Brescia.

Con decreto direttoriale 23 febbraio 2004, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Istituto fiduciario Castello S.r.l.», con sede legale in Brescia, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 02387350982, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

04A02205

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Fusione per incorporazione tra le società Plus Ultra Compañia Anónima de Seguros Y Reaseguros, ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi e la Groupama Plus Ultra Seguros Y Reaseguros.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza spagnola ha comunicato l'avvenuta fusione per incorporazione tra la Plus Ultra Compañia Anónima de Seguros Y Reaseguros, con sede legale in Plaza de las Cortes, 8 — Madrid, abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, e la Groupama Plus Ultra Seguros Y Reaseguros.

L'operazione di fusione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti ivi inclusi i contratti stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale, o se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica, possono recedere dai rispettivi contratti entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

04A02207

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 comma 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che le imprese di seguito elencate hanno presentato denuncia di smarrimento di punzoni recanti l'impronta del marchio d'identificazione per metalli preziosi a loro assegnato in concessione:

Marchio	Impresa	Sede	Numero punzioni
522NA	Nocerino Domenico	Torre del Greco	14
252NA	Galliano Ciro	Torre del Greco	2

Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

04A02145

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato:

n. marchio: 18 FE;

impresa: Arteoro di Pandolfi Ferdinando;

sede: Ferrara,

ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchi stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara con determinazione del segretario generale n. 28 del 20 febbraio 2004.

La presente comunicazione viene effettuata ai sensi dell'art. 29 comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

04A02206

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 19 febbraio 2004, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Emissione di buoni ordinari del Tesoro a duecentonovantadue giorni. (BOT annuali terza tranche).». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 2004).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario alla pagina 2, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Emissione di buoni ordinari del Tesoro a duecentonovantadue giorni. (BOT *annullati* terza tranche)», leggasi: «Emissione di buoni ordinari del Tesoro a duecentonovantadue giorni. (BOT *annuali* terza tranche)»; ed ancora, alla pagina 41, prima colonna, al primo capoverso del decreto, al terzultimo rigo, dove è scritto: «... durata residua 292 giorni e scadenza il 15 dicembre *2003, ...*», leggasi: «... durata residua 292 giorni e scadenza il 15 dicembre *2004, ...*».

04A02190

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401053/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 3 0 4 *

€ 0,77